

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

**(prima convocazione 15 maggio 2009, seconda convocazione 29 maggio 2009,
terza convocazione 15 giugno 2009)**

CARICHE SOCIALI E SOCIETA' DI REVISIONE

al 30 aprile 2009

Consiglio di Amministrazione

Nicolo' Angileri
Guido Bastianini
Sandro Capotosti
Silvana Cavanna
Gaetano Galeone
Giacomo Garbuglia
Arnaldo Grimaldi
Riccardo Lagorio Serra
Carlo Felice Maggi
Renzo Torchiani

Direttore Generale

Fabio Candeli

Collegio Sindacale

Edoardo D'Andrea
Carmine De Robbio
Francesco Perrini
Sergio Capobianco
Massimo Gentile

Presidente
Sindaci Effettivi

Sindaci Supplenti

Società di Revisione

PriceWaterhouseCoopers S.p.A.

Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari

Giovanna Panzeri

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria per il giorno 15 maggio 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 29 maggio 2009, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, ed occorrendo per il giorno 15 giugno 2009, in terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale;
2. Aumento a pagamento del capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione e in parte con esclusione del diritto d'opzione per un importo massimo di Euro 110 milioni - previa revoca della delibera assembleare di autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile fino a massimi 65 milioni di Euro di controvalore - mediante:
 - a) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, con emissione – anche in più tranches – di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, con emissione - anche in più tranches - di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale in conseguenza delle delibere di cui ai punti 2a) e 2b) che precedono; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata nella carica; determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno antecedente l'Assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.

Documentazione assembleare

Le Relazioni degli Amministratori illustrative di tutti gli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, e presso Borsa Italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 30 aprile 2009). I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancaprofilo.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che, ai sensi di statuto (consultabile sul sito internet della Banca alla sezione Investor Relations, alla voce Corporate Governance), si procederà mediante voto di lista alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che:

- **legittimazione a presentare le liste**: hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998/il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.
- **modalità di presentazione delle liste**: le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dai documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
- **termini di presentazione delle liste**: le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 30 aprile 2009).

Liste dei candidati

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;

- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. Si segnala che almeno 1 candidato, per Consigli di Amministrazione fino a 7 componenti, ovvero almeno 2 candidati, per Consigli di Amministrazione con più di 7 componenti, devono, a pena di decadenza, essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto anche raccomandato da Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Banca in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Nicolò Angileri

Milano, 27.03.2009 e 07.04.2009

Avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 9 aprile 2009 (qui allegato).

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
all'ordine del giorno della parte straordinaria (punti 1, 2, 3 e 4)**

Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446 c.c.

Parere di congruità della Società di Revisione ai sensi dell'art. 158 Dlgs 58/98

Punto 1 - Provvedimenti ex art. 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 2446 c.c. e dello schema 5 dell'Allegato 3 della delibera Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto di Bilancio di esercizio della banca al 31.12.2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2009, e proposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione il 29 aprile 2009 e, in seconda convocazione, il 30 aprile 2009, evidenzia una perdita di Euro 79,3 milioni.

In recepimento di quanto indicato nel documento congiunto Banca d'Italia, Consob, Isvap del 6 febbraio 2009 sulle informazioni da fornire nei bilanci, nella perdurante situazione di forte difficoltà del sistema finanziario e nelle negative indicazioni provenienti dall'economia reale, la rigorosa politica di bilancio adottata ha condotto a significativi accantonamenti e rettifiche non ricorrenti di asset di bilancio. La perdita di fine esercizio della banca, pari a 79,277 milioni di Euro, è, infatti, relativa per 49,6 milioni al risultato della gestione caratteristica e, per Euro 29,7 milioni, agli accennati accantonamenti e rettifiche e oneri non ricorrenti.

Gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale di Banca Profilo S.p.A. riferiti all'esercizio 2008 sono allegati alla presente relazione, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale. Per effetto della perdita registrata a fine anno, il patrimonio netto della banca risulta diminuito ad Euro 27,8 milioni.

Nell'ambito dell'approvazione del progetto di Bilancio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio. L'Assemblea di approvazione delle determinazioni finalizzate al ripianamento della perdita è stata convocata in prima convocazione il 15 maggio 2009, in seconda convocazione il 29 maggio 2009 e, occorrendo, in terza convocazione il 15 giugno 2009.

Dalla situazione patrimoniale al 31.12.2008, risultante dal progetto di bilancio approvato dal

Consiglio di Amministrazione del 27.03.2009, emergono:

- perdite per Euro 79.277.641 registrate nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008;
- un capitale sociale di Euro 66.412.840 al 31.12.2008 e riserve disponibili per complessivi Euro 39.630.353.
- un patrimonio netto che, come infra indicato, risulta ridotto ad Euro 27.766.806, con una perdita superiore ad un terzo del capitale stesso.

La situazione descritta determina la fattispecie prevista dall'articolo 2446 del codice civile, rubricato "Riduzione del capitale per perdite".

Preso atto di quanto evidenziato, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta del 27 marzo u.s. ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, la presente relazione, per le delibere necessarie e conseguenti.

In tale ambito è opportuno rammentare che, l'anno 2008, è stato caratterizzato dalla acuta crisi finanziaria ed economica innescata dal default del Gruppo Lehman Brothers a settembre e dalle gravi tensioni di liquidità conseguentemente determinatesi e tuttora in corso.

Gli effetti della crisi hanno avuto un impatto fortemente negativo sul dato di conto economico della Banca, influenzato in modo significativo da componenti considerate non ricorrenti.

In occasione della riunione del 18 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione della Banca, dopo aver preso atto del preconsuntivo relativo all'esercizio 2008, che evidenziava una perdita individuale lorda di Euro 74,5 milioni, in un contesto economico e finanziario che permaneva estremamente critico, autorizzava l'adesione della banca all'accordo di investimento con il fondo Sator Private Equity Fund (nel seguito "SPEF") e con gli azionisti di riferimento della Banca¹ (l'"accordo"), pubblicato per estratto sul quotidiano il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2009. Tale accordo prevede la ricapitalizzazione dell'istituto fino a 110 milioni di Euro mediante aumento del capitale in opzione per 30 milioni di Euro e mediante aumento del capitale con esclusione del diritto d'opzione per 80 milioni di Euro.

In proposito si segnala che gli azionisti di riferimento hanno assunto, nell'ambito dell'accordo richiamato, l'impegno a sottoscrivere l'aumento del capitale in opzione per un importo almeno pari ad Euro 9 milioni. Il fondo Sator Private Equity Fund si è impegnato a

¹ Profilo Holding S.p.A., società facente capo al socio Sandro Capotosti, Lares srl, società facente capo al socio Marco Manara, Capital Investment Trust, società fiduciaria cui sono fiduciariamente intestate le azioni della famiglia Torchiani, OZ Finance srl società controllata congiuntamente dai soci Sandro e Piero Torchiani, GAP srl, società facente capo al socio Arnaldo Grimaldi

sottoscrivere l'aumento in opzione fino ad un massimo di Euro 15 milioni in funzione della porzione di diritti inopinati che residueranno in esito all'offerta in opzione.

Con riferimento all'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione, nell'ambito dell'accordo di investimento il fondo Sator Private Equity Fund ha assunto l'impegno di sottoscrivere direttamente 70 milioni di Euro. Quanto ai residui 10 milioni di Euro dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, è previsto sia conferita delega dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione, per il collocamento, da attuarsi in una o più tranches entro i 90 giorni dalla conclusione del periodo d'asta per l'offerta in Borsa dei diritti di opzione relativi all'aumento del capitale in opzione.

Con riferimento agli ulteriori dettagli della ricapitalizzazione si rimanda alla relazione illustrativa del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio al 31.12.2008 è stato predisposto in continuità aziendale, nel presupposto essenziale del buon esito dell'operazione di ricapitalizzazione. In proposito si evidenzia che l'operazione di ricapitalizzazione è subordinata al verificarsi di condizioni sospensive, come meglio precisato nella relazione illustrativa delle proposte di aumento del capitale di cui al successivo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

A fronte di quanto evidenziato e, in previsione dell'approvazione delle proposte di aumento del capitale di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rende opportuno assumere i seguenti provvedimenti di ripianamento delle perdite:

- coprire come segue le perdite accumulate al 31.12.2008:
 - quanto ad Euro 39.630.353 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili per Euro 19.846.516 e dei Sovraprezzi di emissione per Euro 19.783.837;
 - quanto ad Euro 39.647.288 mediante imputazione al capitale sociale e conseguente riduzione dello stesso da Euro 66.412.840 al 31.12.2008 ad Euro 26.765.552.

Come infra accennato, fra l'approvazione della presente relazione illustrativa e l'assemblea chiamata ad assumere i proposti provvedimenti ex art. 2446 c.c., si terrà l'assemblea di approvazione del bilancio, già convocata in prima convocazione il 29 aprile 2009 e, occorrendo, in seconda convocazione, il 30 aprile 2009.

E' inoltre molto probabile che, successivamente all'assemblea di approvazione del bilancio e, prima dell'assemblea chiamata ad assumere i proposti provvedimenti di ripianamento

delle perdite, sia approvato dal Consiglio di Amministrazione il resoconto intermedio della gestione consolidata riferito al primo trimestre dell'esercizio in corso, con separata approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale della Banca al 31 marzo 2009.

Ai sensi dell'art. 154-ter del D.lgs 58/98, il resoconto intermedio della gestione consolidata deve infatti essere approvato entro i 45 giorni dalla chiusura del primo trimestre dell'esercizio (e dunque entro il 15.05.2009).

La presente relazione sarà integrata per tenere conto degli sviluppi accennati. In particolare, qualora la situazione economico-patrimoniale della Banca al 31.03.2009 dovesse evidenziare perdite ulteriori rispetto al bilancio al 31.12.2008, la presente proposta per l'assemblea di ripianamento delle perdite sarà modificata di conseguenza.

L'assunzione delle determinazioni illustrate comporta una modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale ed in particolare del comma 1 relativo all'ammontare del capitale sociale; tale modifica non costituisce causa di recesso.

A seguire si riporta il nuovo testo dell'articolo 6 dello statuto sociale a raffronto con quello vigente:

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 6 – Testo Vigente	Articolo 6 – Nuovo Testo
Il capitale sociale è di Euro 66.412.840 (sessantaseimilioniquattrocentododicimilaottocentoranta) diviso in n. 127.717.000 (centoventisettemilionisettedicisetteemila) azioni.	Il capitale sociale è di Euro 26.765.552 (ventiseimilionisettedicisettecentocinquemilacinquecentocinquantadue) diviso in n. 127.717.000 (centoventisettemilionisettedicisetteemila) azioni.
L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.850.160 (unmilioneottocentocinquantamilacentosessanta) con emissione di ora massime n. 3.558.000 (tremilionicinquecentocinquantottomila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.	L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.850.160 (unmilioneottocentocinquantamilacentosessanta) con emissione di ora massime n. 3.558.000 (tremilionicinquecentocinquantottomila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.
L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario	L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito

subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile. Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.	obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile. Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.
--	--

Illustrazione della Situazione Finanziaria netta della Banca al 31.12.2008:

BANCA PROFILO

in migliaia di euro

SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA	31/12/2008	
	breve termine	medio termine
ATTIVITA'		
Cassa e disponibilità liquide	287	-
Crediti verso Banche (esclusi titoli riclassificati)	308.883	-
PASSIVITA'		
Debiti verso Banche	-1.178.678	-
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	-869.508	-

In relazione a quanto precede sono pertanto sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., preso atto:

- della situazione patrimoniale della società alla data del 31.12.2008, come risultante dal progetto di bilancio riferito all'esercizio indicato, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009;
- della Relazione degli Amministratori per l'Assemblea, redatta ai sensi dell'articolo 2446 c.c., nonché dell'articolo 74 del Regolamento Emittenti Consob (il “Regolamento Emittenti”) e dell'Allegato 3 A, schema 5 a detto Regolamento Emittenti;
- delle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2446 c.c.

delibera

- I)** Di coprire come segue le perdite accumulate al 31.12.2008:
- quanto ad Euro 39.630.353 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili per Euro 19.846.516 e Sovrapprezzi di emissione per Euro 19.783.837;
 - quanto ad Euro 39.647.288 mediante imputazione al capitale sociale e conseguente riduzione dello stesso da Euro 66.412.840 al 31.12.2008 ad Euro 26.765.552.
- II)** Di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, il primo comma dell'articolo 6 dello statuto sociale nel modo seguente: "Il Capitale sociale è di Euro 26.765.552 (ventiseimilionisettecentosessantacinquemilacinquecentocinquantadue) diviso in n. 127.717.000 (centoventisette milionisettecentodiciassettemila) azioni."
- III)** Di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, in via disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera e per introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Allegati schemi di conto economico e di stato patrimoniale della Banca al 31.12.2008

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 27 marzo 2009

BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE		
Voci dell'attivo	31/12/2008	31/12/2007
10 Cassa e disponibilita' liquide	287.224	169.474
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.621.886.651	1.749.405.419
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.948.261	3.964.384
60 Crediti verso banche	497.037.870	383.021.799
70 Crediti verso clientela	87.536.885	75.188.093
100 Partecipazioni	31.804.657	45.748.317
110 Attività materiali	350.911	549.251
120 Attività immateriali	2.916.051	6.116.416
di cui:		
- avviamento	2.007.314	5.150.590
130 Attività fiscali	2.726.913	11.075.448
a) correnti	2.467.316	8.892.129
b) anticipate	259.597	2.183.319
150 Altre attività	5.454.627	19.065.628
Totale dell'attivo	2.252.950.050	2.294.304.230

Voci del passivo e del patrimonio netto	31/12/2008	31/12/2007
10 Debiti verso banche:	1.178.678.319	947.810.723
20 Debiti verso clientela	122.667.662	460.425.290
30 Titoli in circolazione	870.402	13.867.925
40 Passività finanziarie di negoziazione	880.770.675	692.170.863
80 Passività fiscali	505.848	7.264.349
a) correnti	-	6.537.563
b) differite	505.848	726.786
100 Altre passività	37.602.101	52.060.427
110 Trattamento di fine rapporto del personale	1.995.489	2.351.626
120 Fondi per rischi ed oneri:	2.092.748	1.038.670
a) quiescenza e obblighi simili	-	-
b) altri fondi	2.092.748	1.038.670
130 Riserve da valutazione	- 352.146	- 94.667
160 Riserve	22.631.005	24.171.183
170 Sovrapprezzi di emissione	19.783.837	20.395.507
180 Capitale	66.412.840	66.024.140
190 Azioni proprie (-)	- 1.431.089	- 4.362.473
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	- 79.277.641	11.180.667
Totale del passivo e del patrimonio netto	2.252.950.050	2.294.304.230

CONTO ECONOMICO

Voci	2008	2007
10 Interessi attivi e proventi assimilati	176.361.225	104.905.717
20 Interessi passivi e oneri assimilati:	- 159.784.268	- 82.791.134
30 Margine di interesse	16.576.957	22.114.583
40 Commissioni attive	10.944.972	36.149.597
50 Commissioni passive	- 1.673.495	- 2.372.736
60 Commissioni nette	9.271.477	33.776.861
70 Dividendi e proventi simili	28.720.462	50.473.000
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione	- 79.172.248	- 49.104.654
120 Margine di intermediazione	- 24.603.352	57.259.791
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	- 7.397.372	270.404
a) crediti	- 4.812.021	270.404
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	- 2.585.351	-
140 Risultato netto della gestione finanziaria	- 32.000.724	57.530.194
150 Spese amministrative:	- 25.429.719	- 38.625.696
a) spese per il personale	- 14.107.871	- 27.041.062
b) altre spese amministrative	- 11.321.847	- 11.584.634
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	- 1.662.952	- 553.751
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	- 232.199	- 336.376
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	- 675.790	- 659.425
190 Altri oneri/proventi di gestione	742.764	1.032.199
200 Costi operativi	- 27.257.896	- 39.143.049
210 Utili (Perdite) delle partecipazioni	- 15.518.270	- 791.220
230 Rettifiche di valore dell'avviamento	- 3.143.276	-
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	- 77.920.166	17.595.925
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	- 1.357.475	- 6.415.258
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	- 79.277.641	11.180.667
290 Utile(Perdita) d'esercizio	- 79.277.641	11.180.667
Utile/Perdita base per azione	- 0,64	0,09
Utile/Perdita base per azione diluito	- 0,64	0,09

Punto - 2 Aumento a pagamento del capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione e in parte con esclusione del diritto d'opzione per un importo massimo di Euro 110 milioni - previa revoca della delibera assembleare di autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile fino a massimi 65 milioni di Euro di controvalore - mediante:

a) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, con emissione – anche in più tranches – di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

b) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, con emissione - anche in più tranches - di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, il Consiglio intende sottoporre alla Vostra approvazione - previa revoca della delibera assembleare di autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile fino a massimi 65 milioni di Euro di controvalore e dell'aumento del capitale al servizio dello stesso, autorizzata dall'assemblea con delibera del 5 maggio 2008 - la proposta di aumentare il capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione ed in parte con esclusione del diritto d'opzione per un importo massimo di Euro 110 milioni, mediante:

- l'aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione anche in più tranches agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del c.c.;
- l'aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, con l'emissione - anche in più tranches - di nuove

azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del c.c.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea in prima convocazione il 15 maggio 2009, in seconda convocazione il 29 maggio 2009 e, occorrendo, in terza convocazione il 15 giugno 2009.

Laddove possibile, la presente relazione, redatta ai sensi dell'Allegato 3 A, schema 2 al Regolamento Consob 11971/99 (il "Regolamento"), ai sensi delle Istruzioni di vigilanza per le Banche Titolo III, capitolo 1, sezione III e per la parte con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del c.c., tratterà l'aumento in forma mista come un'operazione unitaria. Laddove necessario od opportuno, saranno fornite informative separate in relazione all'aumento di capitale con riserva del diritto d'opzione agli azionisti e all'aumento del capitale con esclusione del diritto d'opzione agli azionisti.

1. Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale

La proposta di aumento del capitale si inquadra all'interno di una più ampia operazione finalizzata:

- alla ricapitalizzazione di Banca Profilo S.p.A.;
- all'ingresso nella compagine sociale di un partner strategico, il fondo di Private Equity "Sator Private Equity Fund" (nel seguito anche SPEF o il "partner strategico"), con una partecipazione pari almeno al 50% più una azione;
- alla rifocalizzazione dell'attuale modello di business della Banca, fortemente penalizzato dal contesto di mercato determinatosi successivamente al default del Gruppo Lehman Brothers, sull'attività del Private Banking.

In particolare, la situazione patrimoniale della Banca, così come risultante dal progetto di bilancio al 31.12.2008 evidenzia l'esistenza di uno stato di grave crisi. La perdita di fine esercizio ammonta ad Euro 79,277 milioni. Il capitale sociale, al netto delle riserve risultanti in bilancio, ha così subito una riduzione in misura superiore ad un terzo del suo valore, configurando la fattispecie di cui all'articolo 2446 del codice civile.

In recepimento di quanto indicato nel documento congiunto Banca d'Italia, Consob, Isvap del 6 febbraio 2009 sulle informazioni da fornire nei bilanci, nella perdurante situazione di forte difficoltà del sistema finanziario e nelle negative indicazioni provenienti dall'economia

reale, la rigorosa politica di bilancio adottata ha condotto a significativi accantonamenti e rettifiche non ricorrenti di asset di bilancio. La perdita di fine esercizio della banca, pari a 79,277 milioni di Euro, è, infatti, relativa per 49,6 milioni al risultato della gestione caratteristica e, per Euro 29,7 milioni, agli accennati accantonamenti e rettifiche e oneri non ricorrenti.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'assemblea straordinaria una proposta di ripianamento delle perdite, così strutturata:

- coprire come segue le perdite accumulate al 31.12.2008:
 - quanto ad Euro 39.630.353 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili per Euro 19.846.516 e dei Sovraprezzi di emissione per Euro 19.783.837;
 - quanto ad Euro 39.647.288 mediante imputazione al capitale sociale e conseguente riduzione dello stesso da Euro 66.412.840 al 31.12.2008 ad Euro 26.765.552.

Nel corso dell'esercizio 2008 la banca è stata soggetta a due accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia. Il primo, avente carattere generale, si è concluso a maggio 2008, mentre il secondo, incentrato sulla situazione di liquidità, avviato subito dopo il default del gruppo Lehman Brothers, si è concluso a fine novembre 2008.

Il 16 gennaio 2009, in occasione del Consiglio di Amministrazione di presentazione dell'esito del secondo accertamento ispettivo, con nota separata, Banca d'Italia ha evidenziato una situazione aziendale caratterizzata da precari equilibri tecnici, richiedendo in particolare:

- una tempestiva ricapitalizzazione, tale da assicurare il puntuale rispetto, in un'ottica di medio termine, dei requisiti prudenziali e la costituzione di una base patrimoniale idonea a porre le basi per un rilancio dell'attività aziendale;
- una complessiva ridefinizione dell'attuale modello di business, e
- l'ingresso di un partner strategico con l'innesto di nuove competenze manageriali.

Il tema della ricapitalizzazione della Banca, ben noto al Consiglio di Amministrazione, era già stato affrontato dallo stesso a dicembre 2007, allorché fu proposta all'assemblea l'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile, da riservarsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 c.c., di importo nominale fino a massimi 65 milioni di Euro e l'aumento del capitale sociale al servizio di tale prestito. Il progetto,

autorizzato dall'assemblea straordinaria della Banca il 5 maggio 2008, non è stato eseguito in quanto, la grave crisi dei mercati finanziari tuttora in corso ne ha reso di fatto impraticabile l'attuazione alle condizioni fissate dall'assemblea, ovvero ad un prezzo minimo delle azioni di nuova emissione al servizio della conversione pari ad Euro 2 per azione.

Successivamente, in occasione della riunione del 17 ottobre 2008 il Consiglio di Amministrazione conferiva apposito mandato al Presidente, Sandro Capotosti, ai fini dell'individuazione della misura più idonea per il rafforzamento patrimoniale della Banca, da realizzarsi mediante un'operazione di aumento di capitale da riservare eventualmente ad un terzo investitore. In esito a tale attività di ricerca la Banca individuava in SPEF il partner istituzionale strategico e di capitali. Ciò, in particolare, in occasione della riunione del 18 febbraio 2009, in cui il Consiglio di Amministrazione prendeva altresì atto del preconsuntivo individuale al 31.12.2008, che evidenziava una perdita lorda di Euro 74,5 milioni.

Al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione, la Banca, SPEF e gli azionisti di riferimento, di cui infra, sottoscrivevano l'accordo di investimento (l' "accordo") finalizzato all'ingresso di SPEF nel capitale sociale della Banca con una partecipazione di maggioranza attraverso apposito aumento del capitale.

Nello specifico, l'accordo è stato sottoscritto in data 19 febbraio 2009 da Sator Private Equity Fund, da Banca Profilo S.p.A. e dai seguenti azionisti della Banca (gli "azionisti di riferimento"): Profilo Holding S.p.A., finanziaria facente capo al socio Sandro Capotosti; Lares srl, società facente capo al socio Marco Manara; GAP srl, società facente capo al socio Arnaldo Grimaldi, Capital Investment Trust S.p.A., società fiduciaria alla quale sono fiduciariamente intestate le azioni della famiglia Torchiani, OZ Finance srl, società posseduta al 50% dai soci Piero e Sandro Torchiani.

Alla data di sottoscrizione dell'accordo gli azionisti di riferimento rappresentavano complessivamente, tra partecipazioni dirette ed indirette ca il 49,060% del capitale sociale della Banca.

L'accordo di investimento sottoscritto prevede, in sintesi:

- la ricapitalizzazione della Banca da realizzarsi mediante un aumento di capitale a pagamento di complessivi massimi 110 milioni di Euro, di cui:
 - 30 milioni di Euro da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti;
 - 80 milioni di Euro con esclusione del diritto di opzione;
- un prezzo per azione pari ad Euro 0,20;

- l'elaborazione, in stretta collaborazione con il partner strategico, di un piano di ristrutturazione, di cui infra;
- il divieto di dismissione delle azioni a carico degli azionisti di riferimento per il periodo di tempo intercorrente tra il 19 febbraio 2009 (data di sottoscrizione dell'accordo) e l'ultima delle date in cui sia stata sottoscritta e liberata, da parte di Sator e degli azionisti di riferimento la rispettiva porzione di aumento del capitale e, per i 12 mesi successivi (lock up). E' inoltre previsto il mantenimento della quotazione delle azioni della Banca Profilo per l'intera durata del periodo di lock-up.

L'Accordo di Investimento pone, peraltro, una serie di condizioni all'ingresso di SPEF nel capitale della Banca e, segnatamente: (i) l'esito soddisfacente, per SPEF, dell'attività di *due diligence*, conclusasi il 27 marzo; (ii) l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia e dell'Autorità Federale svizzera di Vigilanza sui Mercati Finanziari in relazione, tra l'altro, all'Aumento di Capitale ed all'acquisizione da parte di SPEF del controllo diretto sulla Banca e del controllo indiretto sulla banca svizzera controllata (Société Bancaire Privée S.A.); (iii) l'ottenimento delle appropriate autorizzazioni antitrust da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, se necessario, dell'analoga autorità antitrust svizzera; (iv) la conferma scritta, da parte della CONSOB, che la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, non comporti un obbligo di promozione dell'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Banca, ai sensi dell'art. 106 del TUF; (v) il parere favorevole da parte della società incaricata della revisione contabile della Banca, ai sensi dell'art. 158 del TUF, circa la congruità del prezzo di emissione delle Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, determinato in misura pari ad Euro 0,20 per azione; (vi) il mancato verificarsi di circostanze negative – ivi inclusi eventi di forza maggiore o fatti altrettanto straordinari e imprevedibili – tali da arrecare pregiudizio alla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria, presente o prospettica, della Banca e/o delle altre società del gruppo, ovvero tali da rendere impossibili o eccessivamente onerose le prestazioni degli Azionisti o della Banca ai sensi dell'Accordo di Investimento.

Nell'Accordo di Investimento è stato peraltro convenuto che: a) le condizioni sospensive di cui ai punti (ii), (iii), (iv) e (v), dovranno essere soddisfatte entro e non oltre il 15 giugno 2009, o entro la diversa e successiva data che sarà espressamente concordata per il perfezionamento dell'operazione; e b) gli eventi dedotti nella condizione sospensiva di cui al punto (vi), non dovranno verificarsi fino al perfezionamento dell'operazione.

Le parti hanno strutturato l'operazione di aumento del capitale in modo da prevedere che SPEF giunga a detenere una partecipazione azionaria pari ad almeno il 50% più una azione del capitale sociale della Banca.

L'operazione di aumento del capitale è funzionalmente collegata all'elaborazione di un Piano di ristrutturazione, di cui costituisce il presupposto. Il piano di ristrutturazione, come tratteggiato nell'accordo di investimento si fonda, tra l'altro, sulle seguenti linee guida: a) la riconversione del modello di business, degli assetti di governance e dei modelli di organizzazione e controllo della banca; b) la ricapitalizzazione della Banca, da realizzarsi attraverso l'aumento del capitale; c) la ristrutturazione dell'indebitamento per adeguare le scadenze della provvista a quelle dell'attivo.

La riconversione del modello di *business* della Banca dovrà avvenire con il rilancio dell'attività del *private banking* e un forte ridimensionamento dell'area finanza, e in particolare, con la chiusura dell'attività di *trading* proprietario. Quanto, invece, agli assetti di *governance* e ai modelli di organizzazione e controllo interno, nell'ambito dell'Accordo di Investimento le parti hanno previsto: (i) successivamente all'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008, l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Banca di due amministratori non esecutivi, da designarsi da parte di SPEF, in sostituzione di altrettanti consiglieri ora in carica e l'ingresso nel *management* della Banca di un nuovo direttore generale, di designazione SPEF, in sostituzione o in affiancamento a quello attualmente in carica; (ii) in occasione del rinnovo degli organi sociali della Banca (il cui mandato scade con l'assemblea di approvazione del bilancio 2008) o, se successiva, in occasione dell'assemblea di aumento del capitale ("assemblea del closing") in cui sarà varato l'aumento di capitale, la designazione da parte di SPEF della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca (dove, comunque, siederanno anche due membri riferibili agli Azionisti di Riferimento).

La proposta operazione di aumento del capitale supera e rende superflua l'emissione del richiamato prestito obbligazionario subordinato convertibile.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 27 marzo 2009 ha pertanto deciso di rinunciare all'emissione del prestito in parola.

1.2 Interesse sociale ed esclusione del diritto d'opzione

Con riferimento alla parte dell'aumento del capitale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, si rende necessario – ai sensi del sesto comma del richiamato articolo 2441 c.c. - illustrare le ragioni di tale esclusione.

L'interesse della società che giustifica l'esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti ai sensi del primo comma dell'articolo 2441 c.c., deriva dall'esigenza di realizzare un intervento adeguato sul capitale sociale, tale da ristabilire l'equilibrio patrimoniale e finanziario essenziale per il futuro del gruppo bancario Banca Profilo, e, dunque, da garantire la continuità aziendale.

In particolare, a seguito delle gravi perdite registrate dalla Banca nell'esercizio 2008, pari ad Euro 79,277 milioni, il capitale sociale, al netto delle riserve risultanti in bilancio, ha subito una riduzione in misura superiore ad un terzo del suo valore, configurando la fattispecie di cui all'articolo 2446 del codice civile.

Il coefficiente patrimoniale di vigilanza individuale è sceso al 3,85% al 31.12.2008; tale dato è inferiore all'8%, che rappresenta il livello minimo richiesto dalla Banca d'Italia per poter operare nell'attività bancaria.

Il progetto di bilancio al 31.12.2008 è stato predisposto in continuità aziendale, nel presupposto essenziale del buon esito dell'operazione di ricapitalizzazione, comunque necessaria ex art. 2446 del codice civile.

L'aumento di capitale programmato è propedeutico al salvataggio della Banca, sia per l'entità dello stesso in relazione alle perdite maturate ed all'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 2446 c.c., sia per i soggetti destinati a sottoscriverlo. Come si vedrà, infatti, l'aumento è garantito per 94 milioni di Euro, in parte da SPEF e, in parte, dagli azionisti di riferimento.

Con l'aumento di capitale si sanerebbe la situazione di squilibrio patrimoniale provocata dalle ingenti perdite registrate nel 2008, ponendo le premesse per gli ulteriori interventi di miglioramento e di sviluppo dell'attività.

Alla luce del fatto che, gli impegni in tal senso assunti dagli azionisti di riferimento, non sono sufficienti a garantire il risanamento della società attraverso un livello adeguato di ricapitalizzazione, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 febbraio 2009 ha valutato positivamente la disponibilità manifestata dal fondo Sator Private Equity Fund di assumere il ruolo sia di partner strategico, con conseguente significativo apporto in termini di risorse manageriali e competenze professionali, sia di partner di capitale come disciplinato

nell'accordo siglato il 19 febbraio 2009. Tale operazione è altresì in linea con le richieste formulate dalla Banca d'Italia in esito al secondo accertamento ispettivo condotto su Banca Profilo nel 2008.

Come in più parti evidenziato, in esito all'operazione di aumento del capitale, SPEF deterrà una partecipazione al capitale di Banca Profilo pari almeno al 50% più una azione. SPEF garantisce inoltre la sottoscrizione di 70 milioni di Euro sugli 80 milioni dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. SPEF si è altresì impegnata a sottoscrivere fino a 15 milioni di Euro dell'aumento di capitale in opzione, in funzione della porzione di diritti di opzione che residueranno (i "diritti inoptati") in esito all'offerta in opzione delle azioni ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.

Con riferimento all'andamento della Banca e del Gruppo Profilo nell'esercizio 2008 si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009 e sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

2. Composizione dell'indebitamento finanziario netto

Le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale saranno destinate alla riduzione dell'indebitamento finanziario netto e, in seguito, alla ristrutturazione e al rilancio dell'azienda. Di seguito, si riporta un prospetto riepilogativo dell'indebitamento finanziario netto di Banca Profilo, a livello individuale e consolidato, redatto sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (31.12.2007) e al 31.12.2008:

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI BANCA PROFILO					
(Dati in € milioni)	Individuale		Consolidato		
	31/12/2008	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2007	
Liquidità e cassa	0.3	0.2	2.2	1.1	
Crediti vs banche	308.9	383.0	353.5	448.8	
c/c e depositi liberi	38.7	22.6	78.5	88.4	
depositi vincolati	256.0	288.9	260.8	288.9	
pronti c/termine	14.2	71.5	14.2	71.5	
Debiti vs banche centrali	-557.5	0.0	-557.5	0.0	
Debiti vs banche	-621.3	-947.8	-625.4	-950.8	
c/c e depositi liberi	-27.9	-272.8	-39.0	-275.8	
depositi vincolati	-374.2	-305.8	-367.2	-305.8	
pronti c/termine	-219.2	-369.2	-219.2	-369.2	
Indebitamento finanziario netto	-869.6	-564.6	-827.2	-500.9	

3. Descrizione dell'operazione

A) Aumento del capitale sociale con riserva del diritto d'opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, 1° comma del codice civile

Nel seguito si illustrano le principali caratteristiche dell'operazione di aumento del capitale prospettata, con la precisazione che, taluni elementi, potranno essere fissati ovvero saranno noti solo in prossimità dell'emissione, in funzione dell'andamento dei mercati e dell'ottenimento delle diverse autorizzazioni cui è subordinata l'esecuzione dell'operazione e, in particolare, dell'offerta in opzione al mercato.

La proposta riguarda un aumento del capitale sociale a pagamento in forma scindibile da offrire in opzione agli azionisti ai sensi degli articoli 2441, comma 1 del codice civile e 134 del D.lgs 58/98 (il TUF) per un importo massimo di Euro 30 milioni, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 150.000.000 nuove azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., prive del valore nominale, ad un prezzo di Euro 0,20 ciascuna.

Con riferimento ai criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni, si rinvia a quanto infra indicato nell'ambito della descrizione dell'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione.

Ai sensi dell'accordo di investimento, l'offerta in opzione sarà successiva alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento del capitale con esclusione del diritto d'opzione.

Sia le azioni rivenienti dall'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione, che sarà sottoscritto e versato per Euro 70 milioni nei giorni immediatamente successivi alla delibera assembleare e prima dell'avvio dell'offerta in opzione, sia le azioni rivenienti dall'offerta in opzione, saranno ammesse alla negoziazione sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA) contestualmente e, dunque, in esito alla conclusione del periodo di offerta in opzione.

Ai fini della determinazione del rapporto di assegnazione si deve dunque tenere conto delle numero 127.717.000 azioni costituenti il capitale sociale della Banca, al netto delle azioni proprie in portafoglio alla società, cui non spetta il diritto di opzione sulle emittende azioni a mente dell'articolo 2357 del codice civile, e delle numero 150.000.000 di azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento del capitale in opzione.

Alla data di approvazione della presente relazione, la Banca ha in portafoglio 3.042.311 azioni proprie, pari al 2,382% del capitale sociale.

Il rapporto di assegnazione dovrà e potrà dunque essere determinato dal Consiglio di Amministrazione unicamente in prossimità dell'offerta, in funzione del numero di azioni proprie in portafoglio alla Banca a quella data.

Si segnala che è previsto il conferimento dell'incarico ad un intermediario autorizzato per la trattazione dei diritti frazionari, al fine di facilitare la negoziazione degli eventuali "resti" risultanti dall'applicazione del rapporto di assegnazione.

Gli azionisti di riferimento (unitamente ad uno o più soggetti terzi di gradimento di SPEF cui cederanno, in parte, i propri diritti di opzione, fra questi due manager della Banca) hanno assunto, nell'ambito dell'accordo siglato con la Banca e con SPEF il 19 febbraio 2009, l'impegno a sottoscrivere l'aumento del capitale in opzione per un importo almeno pari ad Euro 9 milioni. Sempre nell'accordo, gli azionisti di riferimento si sono impegnati, su base best effort, ad individuare sottoscrittori per ulteriori 6 milioni di Euro.

SPEF si è impegnato a sottoscrivere l'aumento in opzione fino ad un massimo di Euro 15 milioni in funzione della porzione di diritti inopinati che residueranno in esito all'offerta in opzione.

L'aumento del capitale in opzione è dunque garantito per complessivi 24 milioni di Euro.

Con riferimento ai tempi dell'operazione, il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31.12.2009, essendo sin d'ora stabilito che, qualora entro tale data l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Il periodo e la durata di esecuzione dell'offerta in opzione dovranno essere concordati con Borsa Italiana S.p.A.. L'avvio del periodo di offerta è altresì subordinato al rilascio del Nulla Osta da parte di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo di sollecitazione e di quotazione. E' intenzione della società dare corso all'offerta quanto prima non appena si saranno verificate le condizioni richiamate compatibilmente con le condizioni del mercato e, in ogni caso, entro il termine ultimo del 31.12.2009.

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare, pari a quello delle altre azioni in circolazione.

A seguire sono riepilogati gli effetti sul valore contabile per azione dell'operazione di aumento di capitale con riserva del diritto di opzione sopra descritta, in ipotesi di emissione del numero massimo di azioni. I dati sono calcolati alla luce del progetto di bilancio di esercizio individuale approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 27 marzo 2009.

A) Dati iniziali

• N° azioni	127.717.000
• Azioni proprie al 31/12/2008	2.987.659
• N° azioni nette	124.729.341
• Patrimonio netto (€)	27.766.806
• Valore contabile per azione (€)	0,2226

B) Aumento di capitale in opzione

• N° massimo azioni emesse	150.000.000
• Prezzo unitario di emissione (€)	0,20
• Importo massimo aumento di capitale (€)	30.000.000

C) Dati post aumento di capitale

• N° massimo azioni nette	274.729.341
• Patrimonio netto (€)	57.766.806
• Valore contabile per azione (€)	0,2103
• Diluizione % rispetto a valore iniziale	-5,53%

B) Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile

La proposta riguarda un aumento del capitale sociale a pagamento in forma scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 400.000.000 nuove azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., prive del valore nominale, ad un prezzo di Euro 0,20 ciascuna.

Nell'ambito dell'accordo di investimento siglato dalla Banca, dagli azionisti di riferimento e da SPEF il 19 febbraio 2009, più volte richiamato, SPEF ha assunto l'impegno di sottoscrivere direttamente 70 milioni di Euro ("prima tranche"), ovvero, in parte, tramite il coinvolgimento di eventuali soggetti terzi, da individuarsi da parte di Spéf entro il Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di aumento del capitale. In proposito, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione della Banca alla data di approvazione della

presente relazione, si segnala che la prima tranche dell'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione sarà sottoscritta e versata integralmente da SPEF.

L'accordo prevede che la prima tranche dell'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione sia sottoscritta e versata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'assemblea che autorizza l'aumento del capitale, a condizione che gli azionisti di riferimento abbiano previamente versato l'importo di Euro 9 milioni a garanzia della sottoscrizione dell'aumento in opzione, in apposito deposito fiduciario aperto presso Banca Profilo S.p.A.

Le azioni rivenienti dalla sottoscrizione della prima tranche dell'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione saranno ammesse a quotazione contestualmente alle azioni rivenienti dall'aumento del capitale in opzione. Sino a quel momento alle prime sarà attribuito un codice ISIN diverso dal codice attribuito alle azioni Banca Profilo S.p.A. quotate.

Quanto ai residui Euro 10 milioni dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, è previsto sia conferita delega dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione, per il collocamento, da attuarsi con modalità che non costituiscano offerta al pubblico ai sensi del TUF, di tale porzione residua, in una o più tranches, entro i 90 giorni dalla conclusione del periodo d'asta per l'offerta in borsa dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale in opzione.

Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31.12.2009, essendo sin d'ora stabilito che, qualora entro tale data l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare, pari a quello delle altre azioni in circolazione.

A seguire sono riepilogati gli effetti sul valore contabile per azione dell'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione sopra descritta, in ipotesi di emissione del numero massimo di azioni. I dati sono calcolati alla luce del progetto di bilancio di esercizio individuale approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 27 marzo 2009.

D) Dati iniziali

• N° azioni	127.717.000
• Azioni proprie al 31/12/2008	2.987.659
• N° azioni nette	124.729.341
• Patrimonio netto (€)	27.766.806
• Valore contabile per azione (€)	0,2226

E) Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione

• N° massimo azioni emesse	400.000.000
• Prezzo unitario di emissione (€)	0,20
• Importo massimo aumento di capitale (€)	80.000.000

F) Dati post aumento di capitale

• N° massimo azioni nette	524.729.341
• Patrimonio netto (€)	107.766.806
• Valore contabile per azione (€)	0,2054
• Diluizione % rispetto a valore iniziale	-7,73%

Effetti diluitivi complessivi

Gli effetti diluitivi complessivi sul valore contabile per azione per effetto di entrambe le tranche dell'operazione di aumento di capitale sopra descritte (con e senza riserva del diritto di opzione) sono invece riepilogate di seguito, sotto le stesse ipotesi viste in precedenza

G) Dati iniziali

• N° azioni	127.717.000
• Azioni proprie al 31/12/2008	2.987.659
• N° azioni nette	124.729.341
• Patrimonio netto (€)	27.766.806
• Valore contabile per azione (€)	0,2226

H) Aumento di capitale complessivo	
• N° massimo azioni emesse	550.000.000
• Prezzo unitario di emissione (€)	0,20
• Importo massimo aumento di capitale (€)	110.000.000
I) Dati post aumento di capitale	
• N° massimo azioni nette	674.729.341
• Patrimonio netto (€)	137.766.806
• Valore contabile per azione (€)	0,2042
• Diluizione % rispetto a valore iniziale	-8,27%

Criteria di determinazione del prezzo di emissione delle azioni e sua congruità

L'articolo 2441, comma 6 del codice civile richiede che il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

La negoziazione che ha portato al raggiungimento dell'accordo di investimento con SPEF per il suo ingresso nella compagine sociale di Banca Profilo S.p.A. con una partecipazione di maggioranza assoluta, ha individuato il prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale in Euro 0,20 per azione. Ciò, in particolare, sulla scorta dei dati di preconsuntivo civilistico al 31 dicembre 2008, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione il 18 febbraio 2009, che evidenziavano una perdita di esercizio di Euro 74,5 milioni.

Successivamente, in relazione alla definizione del consuntivo di bilancio ed in particolare al completamento dell'impairment test, è emersa la necessità di ulteriori rettifiche di valore, che hanno portato ad una perdita di esercizio per il 2008, come risultante dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009, pari ad Euro 79,3 milioni. Si evidenzia che tale dato non include gli oneri connessi al piano di ristrutturazione che sarà definito in seguito.

Ai fini degli adempimenti richiesti dal citato articolo 2441 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che, sulla base del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008, il patrimonio netto contabile della società risulta ridotto ad Euro 27.766.806, cui corrisponde un conseguente valore patrimoniale per azione pari ad Euro 0,223.

Il prezzo di emissione delle azioni, pari ad Euro 0,20 per azione, è dunque in linea con quello patrimoniale al 31.12.2008, come risultante dal progetto di bilancio, ed è opinione del Consiglio di Amministrazione che rifletta più correttamente dei corsi di Borsa del titolo Banca Profilo l'effettivo valore della società.

Per quanto concerne l'andamento dei corsi azionari, il prezzo di emissione delle azioni, pari ad Euro 0,20 per azione, mostra uno sconto, rispetto al prezzo ufficiale delle azioni della società, come nel seguito illustrato:

- 67,7% rispetto al prezzo medio dei sei mesi precedenti il 18 febbraio 2009, ultimo giorno di negoziazione delle azioni della Banca prima dell'annuncio al mercato dell'operazione;
- 58,9% rispetto al prezzo medio dei tre mesi precedenti il 18 febbraio 2009, ultimo giorno di negoziazione delle azioni della Banca prima dell'annuncio al mercato dell'operazione;
- 54,1% rispetto al prezzo medio del mese precedente il 18 febbraio 2009, ultimo giorno di negoziazione delle azioni della Banca prima dell'annuncio al mercato dell'operazione;
- 51,2% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Banca Profilo rilevato il 18 febbraio 2009, ultimo giorno di negoziazione delle azioni della Banca prima dell'annuncio al mercato dell'operazione;

Si evidenzia, inoltre, con riferimento alle quotazioni del 18 febbraio 2009, che la Banca esprimeva un rapporto capitalizzazione di borsa su patrimonio netto al 31 dicembre 2008 pari a circa 1,88 volte, significativamente superiore rispetto alla media dello stesso parametro espresso dalla media delle banche italiane e pari a 0,46 volte (fonte: Bloomberg).

Si reputa opportuno segnalare in questa sede che il titolo Banca Profilo è un titolo sottile. Nei 6 mesi antecedenti l'annuncio dell'operazione sono state scambiate in media 99.830 azioni al giorno per un controvalore medio giornaliero di Euro 61.895; nei tre mesi antecedenti l'annuncio dell'operazione, sono state scambiate in media 83.092 azioni al giorno per un controvalore medio giornaliero di Euro 40.449; nel mese antecedente l'annuncio

dell'operazione i volumi medi giornalieri si attestano a 74.376 azioni scambiate per un controvalore medio giornaliero di Euro 32.431.

Anche alla luce della scarsa movimentazione del titolo Banca Profilo nel periodo di riferimento, benché l'emissione delle azioni avvenga ad un prezzo inferiore al valore risultante dall'andamento dei corsi di borsa, nel contesto dell'operazione illustrata, il suddetto parametro richiamato dall'articolo 2441, comma 6 del c.c. non si ritiene essere rappresentativo dell'effettivo valore della società.

Giova ribadire in questa sede che l'intervento di SPEF a sostegno della società è presupposto essenziale per la continuità aziendale e per la ristrutturazione della stessa.

Posto inoltre che, la disponibilità di SPEF ad investire nella Banca è condizionata al fatto che il prezzo di sottoscrizione richiesto per le emittende azioni sia pari ad Euro 0,20 per azione, prezzo determinato anche sulla scorta dei dati di preconsuntivo civilistico al 31 dicembre 2008 in precedenza richiamati, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'interesse primario della Banca alla realizzazione dell'aumento di capitale giustifichi l'individuazione di un prezzo di emissione delle azioni inferiore al valore dei corsi di borsa.

Il Consiglio di Amministrazione considera così lo sconto sopra identificato non pregiudizievole dei diritti degli azionisti della società, in quanto la prospettata operazione di aumento di capitale consentirà alla stessa una ricapitalizzazione fra 94 e 110 milioni di Euro, da utilizzare nell'ambito della ristrutturazione e del risanamento finanziario e patrimoniale della società nel senso infra ampiamente illustrato.

Descrizione dell'impatto economico, patrimoniale e finanziario dell'operazione di aumento del capitale in forma mista; stato patrimoniale e conto economico pro forma al 31.12.2008

Stato patrimoniale e conto economico pro-forma al 31.12.2008

Di seguito si riportano le informazioni patrimoniali ed economiche pro-forma di Banca Profilo relative al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 redatte al fine di rappresentare l'effetto dell'operazione di Aumento di capitale descritta nella presente relazione.

I prospetti contabili pro-forma sono stati predisposti in osservanza della Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 e secondo le modalità di redazione previste nel documento tecnico allegato alla stessa; essi sono stati redatti rettificando dati storici desunti

dal progetto di Bilancio al 31 dicembre 2008 predisposto in conformità ai principi IAS/IFRS ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2009.

I dati pro-forma includono gli effetti dell'operazione di Aumento di capitale come se essa fosse avvenuta in data 31 dicembre 2008 e per un importo di Euro 110.000.000.

Sono stati inoltre previsti costi relativi all'operazione pari a Euro 800.000 da portarsi in deduzione dall'ammontare dell'aumento di capitale stesso.

Conformemente a quanto previsto nella Comunicazione CONSOB già citata, non è stato evidenziato l'effetto a conto economico della diminuzione degli interessi passivi, pari a 4,5 milioni di euro, che si sarebbe determinato avendo la disponibilità dei mezzi finanziari derivanti dall'aumento di capitale nel corso dell'anno 2008.

Note esplicative ai prospetti contabili pro-forma

Nello stato patrimoniale è stato riportato l'incremento delle disponibilità liquide conseguenti all'Aumento di Capitale attribuito alla relativa voce di patrimonio per l'ammontare di Euro 110.000.000 al netto dei costi dell'operazione pari a Euro 800.000.

Per pari importo le disponibilità liquide acquisite per effetto dell'operazione hanno ridotto la voce Debiti verso Banche del passivo patrimoniale.

Come già indicato non sono stati rilevati i relativi effetti economici che avrebbero comportato una diminuzione degli interessi passivi dell'anno 2008 per un importo di 4,5 milioni di euro.

STATO PATRIMONIALE			
Voci dell'attivo	31/12/2008	Aumento di capitale	31/12/2008 Pro-forma
10 Cassa e disponibilita' liquide	287.224		287.224
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.621.886.651		1.621.886.651
30 Attività finanziarie valutate al fair value	-		-
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita	2.948.261		2.948.261
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-		-
60 Crediti verso banche	497.037.870		497.037.870
70 Crediti verso clientela	87.536.885		87.536.885
80 Derivati di copertura	-		-
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-		-
100 Partecipazioni	31.804.657		31.804.657
110 Attività materiali	350.911		350.911
120 Attività immateriali	2.916.051		2.916.051
di cui:			
- avviamento	2.007.314		
130 Attività fiscali	2.726.913		2.726.913
a) correnti	2.467.316		
b) anticipate	259.597		
140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-		-
150 Altre attività	5.454.627		5.454.627
Totale dell'attivo	2.252.950.050		2.252.950.050

Voci del passivo e del patrimonio netto	31/12/2008	Aumento di capitale	31/12/2008 Pro-forma
10 Debiti verso banche:	1.178.678.319	(109.200.000)	1.069.478.319
20 Debiti verso clientela	122.667.662		122.667.662
30 Titoli in circolazione	870.402		870.402
40 Passività finanziarie di negoziazione	880.770.675		880.770.675
50 Passività finanziarie valutate al fair value	-		-
60 Derivati di copertura	-		-
70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica	-		-
80 Passività fiscali	505.848		505.848
a) correnti	-		-
b) differite	505.848		-
90 Passività associate ad attività in via di dismissione	-		-
100 Altre passività	37.602.101		37.602.101
110 Trattamento di fine rapporto del personale	1.995.489		1.995.489
120 Fondi per rischi ed oneri:	2.092.748		2.092.748
a) quiescenza e obblighi simili	-		-
b) altri fondi	2.092.748		-
130 Riserve da valutazione	- 352.146		- 352.146
140 Azioni rimborsabili	-		-
150 Strumenti di capitale	-		-
160 Riserve	22.631.005		22.631.005
170 Sovrapprezzi di emissione	19.783.837		19.783.837
180 Capitale	66.412.840	109.200.000	175.612.840
190 Azioni proprie (-)	- 1.431.089		- 1.431.089
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	- 79.277.641		- 79.277.641
Totale del passivo e del patrimonio netto	2.252.950.050	-	2.252.950.050

CONTO ECONOMICO			
Voci	2008	Aumento di capitale	2008 Pro-forma
10 Interessi attivi e proventi assimilati	176.361.225		176.361.225
20 Interessi passivi e oneri assimilati:	- 159.784.268		- 159.784.268
30 Margine di interesse	16.576.958		16.576.958
40 Commissioni attive	10.944.972		10.944.972
50 Commissioni passive	- 1.673.495		- 1.673.495
60 Commissioni nette	9.271.477		9.271.477
70 Dividendi e proventi simili	28.720.462		28.720.462
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione	- 79.172.248		- 79.172.248
90 Risultato netto dell'attività di copertura	-		-
100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:	-		-
a) crediti	-		-
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-		-
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-		-
d) passività finanziarie	-		-
110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-		-
120 Margine di intermediazione	- 24.603.352		- 24.603.352
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	- 7.397.372		- 7.397.372
a) crediti	- 4.812.021		-
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	- 2.585.351		-
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-		-
d) altre operazioni finanziarie	-		-
140 Risultato netto della gestione finanziaria	- 32.000.723		- 32.000.723
150 Spese amministrative:	- 25.429.719		- 25.429.719
a) spese per il personale	- 14.107.871		-
b) altre spese amministrative	- 11.321.847		-
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	- 1.662.952		- 1.662.952
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	- 232.199		- 232.199
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	- 675.790		- 675.790
190 Altri oneri/proventi di gestione	742.764		742.764
200 Costi operativi	- 27.257.896		- 27.257.896
210 Utili (Perdite) delle partecipazioni	- 15.518.270		- 15.518.270
220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-		-
230 Rettifiche di valore dell'avviamento	- 3.143.276		- 3.143.276
240 Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-		-
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	- 77.920.166		- 77.920.166
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	- 1.357.475		- 1.357.475
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	- 79.277.641		- 79.277.641
280 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte			
290 Utile(Perdita) d'esercizio	- 79.277.641		- 79.277.641

Gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria di Banca Profilo dell'operazione di aumento di capitale in forma mista, evidenziati nei dati pro-forma al 31 dicembre 2008, vengono riepilogati di seguito con riferimento alla situazione individuale.

L'aumento di capitale si tradurrà in un incremento del patrimonio netto contabile della Banca pari all'ammontare di sottoscrizioni, al netto dei costi dell'operazione (stimati in €800.000).

La tabella seguente riepiloga l'impatto sul patrimonio netto individuale nei due casi estremi:

- 1) sottoscrizioni pari al minimo garantito (€94.000.000);
- 2) sottoscrizioni pari al massimo deliberato (€110.000.000).

Tab. A: Impatto Patrimoniale (dati in €)

Ipotesi aumento	Patrimonio Netto Attuale	Aumento di Capitale	Costi operazione	Patrimonio Netto Post Aumento
Minimo	27.766.806	94.000.000	(800.000)	120.966.806
Massimo	27.766.806	110.000.000	(800.000)	136.966.806

Per quanto riguarda l'impatto sulla situazione finanziaria, l'importo dell'aumento di capitale sottoscritto, al netto dei costi dell'operazione, andrà a ridurre l'indebitamento netto finanziario della Banca. Quindi, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008:

Tab. B: Impatto Finanziario (dati in €milioni)

Ipotesi aumento	Indebitamento Fin. Netto Individuale Attuale	Indebitamento Fin. Netto Consolidato Attuale	Aumento di Capitale	Costi operazione	Indebitamento Fin. Netto Individuale Post Aumento	Indebitamento Fin. Netto Consolidato Post Aumento
Minimo	(869,6)	(827,2)	94,0	(0,8)	(776,4)	(734,0)
Massimo	(869,6)	(827,2)	110,0	(0,8)	(760,4)	(718,0)

Infine, per quanto riguarda l'impatto sul conto economico, l'aumento di capitale si tradurrà in un minor onere per interessi passivi, a causa della riduzione dell'indebitamento finanziario netto. Nella tabella seguente, i minori oneri passivi annui sono stati calcolati sulla base

dell'attuale tasso di rifinanziamento delle operazioni di pronti contro termine con la BCE (1,50%) e in due altre ipotesi alternative (tassi BCE al 2% e tassi BCE all'1%).

Tab. C: Impatto Economico (dati in €)

Ipotesi aumento	Aumento di Capitale (al netto dei costi)	Minori interessi passivi annui		
		Tasso BCE 1,00%	Tasso BCE 1,50%	Tasso BCE 2,00%
Minimo	93.200.000	932.000	1.398.000	1.864.000
Massimo	109.200.000	1.092.000	1.638.000	2.184.000

Prima di passare alle proposte di delibera per l'Assemblea, si reputa opportuno segnalare che, fra la data di approvazione della presente relazione e l'assemblea chiamata ad approvare le proposte di aumento di capitale illustrate, nonché il ripianamento delle perdite di cui al precedente punto all'ordine del giorno, interverranno, con molta probabilità:

- l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2008; già convocata in prima convocazione per il 29 aprile 2009 e, in seconda convocazione, per il 30 aprile 2009;
- il Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio della gestione consolidata al 31 marzo 2009, con separata approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale individuali della Banca emittente; che dovrà tenersi entro i 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ovvero entro il 15.05.2009)

La presente relazione sarà integrata per tenere conto degli sviluppi accennati ed i dati quivi riportati saranno aggiornati alla più recente situazione economico patrimoniale, approvata, della società.

In particolare giova segnalare che, qualora la situazione economico-patrimoniale della Banca al 31.03.2009 dovesse evidenziare perdite ulteriori rispetto al bilancio al 31.12.2008, la proposta per l'assemblea di ripianamento delle perdite, di cui al precedente punto all'ordine del giorno, sarà modificata di conseguenza. La presente relazione sarà adeguata conformemente.

In relazione a quanto precede sono pertanto sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A.:

- preso atto delle determinazioni ex art. 2446 c.c. di cui al primo punto dell'odierna assemblea straordinaria;
- esaminata la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 c.c.;
- visto il parere sulla congruità del prezzo di emissione rilasciato dalla società di revisione incaricata, PricewaterhouseCoopers

delibera

- I)** di revocare la delibera di emissione di un prestito obbligazionario convertibile assunta dall'assemblea straordinaria del 5 maggio 2008 e non attuata, neppure in parte (ivi incluso l'aumento di capitale al servizio dell'emissione);
- II)** di aumentare il capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione ed in parte con esclusione del diritto d'opzione per un importo massimo di Euro 110 milioni, mediante:
 - aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, mediante l'emissione di massime numero 150.000.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione anche in più tranches agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del c.c., ad un prezzo di Euro 0,20 per azione, entro il termine ultimo del 31.12.2009;
 - aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, con l'emissione - anche in più tranches - di numero 400.000.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6 del c.c, ad un prezzo di Euro 0,20 per azione, entro il termine ultimo del 31.12.2009 da riservare in sottoscrizione come segue:

- quanto ad Euro 70 milioni, da riservare in sottoscrizione al fondo Sator Private Equity Fund;
- quanto ad Euro 10 milioni da collocare, con le modalità infra indicate, dal Consiglio di Amministrazione su delega dell'Assemblea entro i 90 giorni dalla conclusione del periodo d'asta per l'offerta in borsa dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale in opzione.

III) di attribuire al Consiglio di Amministrazione i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso:

- i) quanto all'aumento di capitale in opzione, il potere di determinare il rapporto finale di assegnazione delle azioni, il periodo ed i tempi dell'offerta in opzione, da perfezionarsi entro il termine ultimo del 31.12.2009;
- ii) quanto all'aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, il potere di collocare, tramite collocamento da attuarsi con modalità che non costituiscano offerta al pubblico ai sensi del TUF, in una o più tranches, la quota residua dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato, pari a 10 milioni di Euro, mediante emissione di massime numero 50.000.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, al prezzo di Euro 0,20 per azione, entro i 90 giorni successivi alla conclusione del periodo d'asta per l'offerta in borsa dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale in opzione;
- iii) il potere di aggiornare l'articolo 6 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione alla sottoscrizione totale o parziale dell'aumento di capitale in forma mista, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese;
- iv) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale in forma mista deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore per ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge o da norme interne alla competenza dell'organo collegiale;

- v) il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera, conferendo altresì delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese
- IV)** di stabilire che, qualora l'aumento di capitale in forma mista deliberato non fosse integralmente sottoscritto entro i termini ultimi fissati in delibera rispettivamente per l'aumento in opzione e per l'aumento con esclusione del diritto di opzione, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni, rispettivamente raccolte.

**DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nella presente relazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 27 marzo 2009 – 24 aprile 2009

Punto 3 - Modifica dell'articolo 6 (capitale sociale) dello statuto sociale in conseguenza delle delibere di cui ai punti 2a) e 2b) che precedono; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione alle deliberazioni sottoposte alla approvazione dell'Assemblea di cui al secondo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, risulta necessario apportare le corrispondenti modifiche dell'articolo 6 (capitale sociale) dello statuto sociale, di cui si riporta il nuovo testo a raffronto con quello vigente, ai sensi dello schema 3 dell'allegato 3 A alla delibera Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni. Il testo proposto tiene già conto della modifica statutaria riveniente dalle delibere assunte nell'ambito del primo punto all'ordine del giorno relativamente al ripianamento delle perdite ed alla riduzione del capitale.

In nessun caso le modifiche statutarie proposte configurano ipotesi di recesso ex art. 2437 c.c.

Articolo 6 – Testo Vigente	Articolo 6 – Nuovo Testo
<p>Il capitale sociale è di Euro 66.412.840 (sessantaseimilioniquattrocentododicimilaottocent oquaranta) diviso in n. 127.717.000 (centoventisettemilionisettecentodiciassettemila) azioni.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.850.160 (unmilioneottocentocinquantamilacentosessanta) con emissione di ora massime n. 3.558.000 (tremilionicinquecentocinquantottomila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 26.765.552 (ventiseimilionisettecentosessantacinquemilacin quecentocinquantadue) diviso in n. 127.717.000 (centoventisettemilionisettecentodiciassettemila) azioni.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.850.160 (unmilioneottocentocinquantamilacentosessanta) con emissione di ora massime n. 3.558.000 (tremilionicinquecentocinquantottomila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.</p>

<p>Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.</p>	<p>L'Assemblea Straordinaria del [] 2009 ha deliberato un aumento a pagamento in forma scindibile del capitale di massimi Euro 30.000.000 (trentamiloni/00) mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 150.000.000 (centocinquantamiloni/00) azioni, da riservare in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 c.c., da eseguirsi, con le modalità previste dalla predetta delibera, entro il termine ultimo del 31.12.2009.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria del [] 2009 ha deliberato un aumento a pagamento in forma scindibile del capitale di massimi Euro 80.000.000 (ottantamiloni/00) mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 400.000.000 (quattrocentomiloni/00) azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del c.c., da eseguirsi con le modalità previste dalla predetta delibera, entro il termine ultimo del 31.12.2009.</p> <p>Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.</p>
--	---

Prima di passare alle proposte di delibera per l'Assemblea, si reputa opportuno segnalare che, fra la data di approvazione della presente relazione e l'assemblea chiamata ad approvare le proposte di aumento di capitale cui conseguono le modifiche statutarie quivi illustrate, nonché il ripianamento delle perdite di cui al primo punto all'ordine del giorno, interverranno, con molta probabilità:

- l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2008; già convocata in prima convocazione per il 29 aprile 2009 e, in seconda convocazione, per il 30 aprile 2009;
- il Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio della gestione consolidata al 31 marzo 2009, con separata approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale individuali della Banca emittente; che dovrà tenersi entro i 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ovvero entro il 15.05.2009)

In particolare giova segnalare che, qualora la situazione economico-patrimoniale della Banca al 31.03.2009 dovesse evidenziare perdite ulteriori rispetto al bilancio al 31.12.2008, la proposta per l'assemblea di ripianamento delle perdite, di cui al primo punto all'ordine del giorno, sarà modificata di conseguenza. Se del caso, la presente relazione sarà adeguata conformemente.

In relazione a quanto precede sono pertanto sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione:

delibera

I) Di modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto sociale come segue:

Art. 6 – Testo vigente

“Il capitale sociale è di Euro 66.412.840 (sessantaseimilioni quattrocentododicimilaottocentoquaranta) diviso in n. 127.717.000 (centoventisettemilioni settecentodiciassettemila) azioni.

L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.850.160 (unmilioneottocentocinquantamilacentosessanta) con emissione di ora massime n. 3.558.000 (tremilionicinquecentocinquantottomila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.

L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.”

Art. 6 – Nuovo testo

“Il capitale sociale è di Euro 26.765.552 (ventiseimilionisettecentosessantacinquemilacinquecentocinquantadue) diviso in n. 127.717.000 (centoventisetteemilionisettecentodiciassettemila) azioni.

L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.850.160 (unmilioneottocentocinquantamilacentosessanta) con emissione di ora massime n. 3.558.000 (tremlionicinquecentocinquantottomila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.

~~L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.~~

L'Assemblea Straordinaria del [] 2009 ha deliberato un aumento a pagamento in forma scindibile del capitale di massimi Euro 30.000.000 (trentamiloni/00) mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 150.000.000 (centocinquantamiloni/00) azioni, da riservare in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 c.c., da eseguirsi, con le modalità previste dalla predetta delibera, entro il termine ultimo del 31.12.2009.

L'Assemblea Straordinaria del [] 2009 ha deliberato un aumento a pagamento in forma scindibile del capitale di massimi Euro 80.000.000 (ottantamiloni/00) mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 400.000.000 (quattrocentomiloni/00) azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del c.c., da eseguirsi con le modalità previste dalla predetta delibera, entro il termine ultimo del 31.12.2009.

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.

II) Di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, in via disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore, il potere di compiere ogni atto necessario od

opportuno per l'esecuzione della delibera e per introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.”

Punto 4 - Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in questa Assemblea siete chiamati, in sede straordinaria, a esaminare, tra l'altro, alcune proposte di revisione dello Statuto.

1. Motivazioni delle variazioni statutarie proposte

L'occasione dell'intervento è data dalla necessità di adeguare, entro il 30 giugno 2009, il testo dello Statuto Sociale della Banca alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche ("**Disposizioni**").

Con l'occasione abbiamo provveduto ad ulteriori interventi di aggiornamento del testo al fine di dare maggiore chiarezza e sistematicità all'intero dispositivo statutario.

Con la presente relazione, redatta anche ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti nonché ai sensi delle Istruzioni di vigilanza per le Banche, sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione le modifiche degli articoli della Statuto Sociale, nessuna delle quali comporta comunque il diritto di recesso, che sono analiticamente esposte nella relazione di seguito riportata e nel testo messo a confronto con quello dello Statuto attualmente in vigore. In particolare nella tabella con il testo a confronto è stato effettuato un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente, riportato nella colonna a sinistra denominata "Testo Vigente", e di quello proposto in modifica, riportato nella colonna a destra e denominata "Testo Proposto" che riporta evidenziate le modifiche proposte.

Nel seguito, vengono illustrate in forma sintetica le variazioni proposte.

Articolo 9

Si propone una riformulazione del presente articolo a meri fini pratici e di semplificazione ampliando ulteriormente il novero dei quotidiani a diffusione nazionale sui quali pubblicare

l'avviso di convocazione dell'assemblea, prevedendo in aggiunta al Sole 24 Ore ed al Giornale anche "La Repubblica", "Il Corriere della Sera" e "MF".

Articolo 14

Si propone di innalzare il numero minimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 3 a 9, invariato il numero massimo di 13. Tale intervento è volto a garantire un Consiglio di Amministrazione in cui siano presenti almeno due Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto. Ai sensi infatti del 4° comma dell'articolo 147-ter TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF.

La presenza di due Consiglieri indipendenti consentirà la costituzione in seno al Consiglio di Amministrazione di Comitati con funzioni consultive/propositive/istruttorie, composti da un numero adeguato di amministratori indipendenti come richiesto dall'art. 3 delle Disposizioni.

Articolo 15

Si propone di aggiungere un ultimo comma all'articolo 15 in modo da consentire l'adeguamento all'articolo 3 delle Disposizioni che richiede una previsione espressa non solo in ordine alle modalità di nomina degli organi Sociali, ma anche in ordine alle modalità di revoca degli stessi, facendo espresso rinvio al Codice Civile per quanto riguarda la revoca degli Amministratori (cfr. articolo 2383 cod. civ.)

Articoli 17, 20 e 21

Si propone il presente intervento sui tre articoli citati in adeguamento all'articolo 2 delle Disposizioni laddove espressamente si prevede che la contemporanea presenza di un Comitato Esecutivo e di un Amministratore Delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifichi solo in realtà aziendali con caratteristiche di particolare complessità operativa o dimensionale. L'intervento proposto mira inoltre a chiarire inequivocabilmente, già a livello di statuto, l'assetto di organi delegati in concreto prescelto dalla Banca nonché ad individuare espressamente la ripartizione delle responsabilità.

In particolare si propone di: i) eliminare la facoltà statutariamente prevista di nominare un Comitato Esecutivo; ii) eliminare qualunque riferimento statutario all'esistenza di più Amministratori delegati; iii) indicare inequivocabilmente a quale organo delegato compete

curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Articolo 19

Tale intervento si rende necessario al fine dell'adeguamento all'articolo 2.1 delle Disposizioni integrando l'elenco delle materie tassativamente riservate al Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 19 dello statuto per includere anche quelle esplicitamente richiamate nelle linee applicative dell'articolo 2.1 delle Disposizioni.

Articolo 20

Tale intervento si rende necessario al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 4 delle Disposizioni prevedendo in Statuto che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, sia chiamata ad approvare: i) le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. stock option)

Articolo 23

L'inserimento di un nuovo comma tra il 2° e il 3° comma del presente articolo si rende necessario al fine dell'adeguamento all'articolo 2.2 delle Disposizioni - linee applicative - laddove richiedono che i componenti degli organi di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, prevedendo tale divieto espressamente in statuto.

Le disposizioni specificano che, per partecipazione strategica, deve intendersi la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario (ovvero di quello individuale nel caso di banche non appartenenti ad un gruppo bancario).

Si propone, inoltre, l'inserimento quale ultimo comma dell'articolo in esame di una previsione atta a specificare statutariamente tutti i compiti e poteri del Collegio Sindacale ai

sensi delle diverse disposizioni applicabili, in adeguamento alle Disposizioni – articolo 2.2. (Organo con funzioni di Controllo).

Articolo 24

L'integrazione proposta tra il 12° e il 13° comma dell'articolo in esame è finalizzata a dare massima trasparenza al meccanismo di nomina del Collegio Sindacale, riportando in statuto la previsione di cui all'articolo 144-sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti per il caso di mancata presentazione di una lista di minoranza.

L'integrazione proposta al penultimo comma dell'articolo 24 è finalizzata all'adeguamento all'articolo 3 delle Disposizioni, che richiede che lo statuto indichi le modalità di revoca degli organi aziendali, facendo tal fine espresso riferimento alla legge (cfr. per i sindaci articolo 2400 del c.c.).

2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si chiede la modifica

Il raffronto comparativo del testo degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta di delibera che segue.

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte, attribuiscono ai soci il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del cod. civ.

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera dell'odierna assemblea dei Soci nella materia posta al punto quarto dell'ordine del giorno di parte straordinaria.

“Vi invitiamo quindi, se d'accordo con le proposte illustrate, ad assumere le seguenti deliberazioni:

L'Assemblea Straordinaria di Banca Profilo S.p.A.

- viste le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di

organizzazione e governo societario delle banche, nonché ;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare, come nel seguito illustrato, gli articoli 9; 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24 dello statuto sociale.

Il testo integrale degli articoli oggetto della modifica dello Statuto di Banca Profilo S.p.A. viene di seguito riportato, con evidenza degli emendamenti introdotti.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 9 Le convocazioni delle Assemblee sono effettuate, nei termini di legge, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o sul quotidiano “Il Giornale”, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della prima ed eventualmente della seconda e, per quanto riguarda l’Assemblea straordinaria, terza convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, fermo l’adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente. Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia.</p>	<p>Art. 9 Le convocazioni delle Assemblee sono effettuate, nei termini di legge, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o sul quotidiano “Il Giornale” <u>o sul quotidiano “La Repubblica” o sul quotidiano “Il Corriere della Sera” o sul quotidiano “MF”</u>, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della prima ed eventualmente della seconda e, per quanto riguarda l’Assemblea straordinaria, terza convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, fermo l’adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente. Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia.</p>
<p>Art. 14 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 13 (tredici) membri eletti dall’Assemblea. La determinazione dei membri del Consiglio spetta all’Assemblea al momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>	<p>Art. 14 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) <u>9 (nove)</u> a 13 (tredici) membri eletti dall’Assemblea. La determinazione dei membri del Consiglio spetta all’Assemblea al momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 15 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito</p>	<p>Art. 15 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito</p>

una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al settimo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.

una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al settimo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.

Per la revoca degli Amministratori si osservano le disposizioni di legge.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 17 Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.</p> <p>Gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo, ed anche attraverso gli Amministratori Delegati, riferiscono tempestivamente, almeno con periodicità trimestrale, al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, ferma l'osservanza dell'art. 2391 c.c., in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi . Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telefax o telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.</p> <p>Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti e Funzionari che riterrà opportuno.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; <p>- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il segretario.</p>	<p>Art. 17 Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.</p> <p>Gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo, ed anche attraverso gli l'Amministratorei Delegati, riferiscono tempestivamente, almeno con periodicità trimestrale, al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, ferma l'osservanza dell'art. 2391 c.c., in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi . Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telefax o telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.</p> <p>Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti e Funzionari che riterrà opportuno.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; <p>- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il segretario.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 19 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:</p> <p>a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</p> <p>d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.</p> <p>Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi generali di gestione; - l'approvazione e la modifica per quanto attiene la struttura organizzativa generale; - la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con poteri di firma e la attribuzione dei relativi poteri; - l'assunzione di partecipazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2361, c. 2 c.c., la cessione di partecipazioni; - l'acquisto e la vendita di immobili; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti; - la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni. 	<p>Art. 19 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:</p> <p>a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</p> <p>d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.</p> <p>Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;</u> - la determinazione degli indirizzi generali di gestione; - l'approvazione e la modifica per quanto attiene la struttura organizzativa generale; - la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con poteri di firma e la attribuzione dei relativi poteri; - l'assunzione di partecipazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2361, c. 2 c.c., la cessione di partecipazioni; - l'acquisto e la vendita di immobili; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti; - la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni. - <u>l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;</u> - <u>l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;</u> - <u>la nomina del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione di gestione del rischio, dei membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.</u>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 20</p> <p>L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e dei membri del Comitato Esecutivo e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo provvede il Consiglio a' sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso complessivo anche di tali emolumenti.</p>	<p>Art. 20</p> <p><u>L'Assemblea, ispirandosi a principi di prudente gestione del rischio e in coerenza con le strategie di lungo periodo, approva: i) le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, dei dipendenti e, ove applicabile, dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; ii) i piani basati su strumenti finanziari.</u></p> <p>L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e dei membri del Comitato Esecutivo e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo provvede il Consiglio a' sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso complessivo anche di tali emolumenti.</p>
<p>Art. 21</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Può conferire singoli incarichi a consiglieri. All'Amministratore Delegato compete di sovrintendere alla gestione corrente e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.</p> <p>Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 19, comma terzo, del presente statuto.</p> <p>In casi urgenti l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio; ove il Comitato Esecutivo o il Consiglio siano impossibilitati a riunirsi, il Comitato Esecutivo può, a sua volta, sempre in casi urgenti assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.</p> <p>Il Comitato Esecutivo può essere nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di</p>	<p>Art. 21</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Può conferire singoli incarichi a consiglieri. All'Amministratore Delegato compete di sovrintendere alla gestione corrente e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.</p> <p><u>Gli organi delegati</u> <u>L'Amministratore Delegato</u> curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 19, comma terzo, del presente statuto.</p> <p>In casi urgenti l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio; ove il Comitato Esecutivo o il Consiglio siano impossibilitati a riunirsi, il Comitato Esecutivo può, a sua volta, sempre in casi urgenti assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza dei rispettivi organi del Consiglio di Amministrazione nella loro prima riunione successiva.</p> <p>Il Comitato Esecutivo può essere nominato per il</p>

<p>amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni. Per le modalità di funzionamento si applicano salva diversa disposizione del Consiglio le norme relative al Consiglio di amministrazione.</p> <p>La determinazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo spetta al Consiglio, al momento della nomina.</p> <p>Il Comitato Esecutivo si raduna di regola, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale, se nominato.</p> <p>Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e fra essi il Presidente o, in sua assenza o impedimento, un Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente presente più anziano in carica.</p> <p>In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi sia designato a presiedere la riunione.</p> <p>Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.</p> <p>Il Direttore Generale riferisce comunque all'Amministratore Delegato.</p> <p>In materia di erogazione del credito e intermediazione mobiliare, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ove nominato, a Dirigenti, Funzionari, Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.</p>	<p>periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni. Per le modalità di funzionamento si applicano salva diversa disposizione del Consiglio le norme relative al Consiglio di amministrazione.</p> <p>La determinazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo spetta al Consiglio, al momento della nomina.</p> <p>Il Comitato Esecutivo si raduna di regola, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale, se nominato.</p> <p>Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e fra essi il Presidente o, in sua assenza o impedimento, un Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente presente più anziano in carica.</p> <p>In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi sia designato a presiedere la riunione.</p> <p>Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.</p> <p>Il Direttore Generale riferisce comunque all'Amministratore Delegato.</p> <p>In materia di erogazione del credito e intermediazione mobiliare, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ove nominato, a Dirigenti, Funzionari, Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.</p>
--	--

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 23 L'assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il Collegio Sindacale ed in particolare a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p>Art. 23 L'assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo.</p> <p><u>I membri del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o, se applicabile, del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica</u></p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il Collegio Sindacale ed in particolare a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p><u>Il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale riferisce al Consiglio di Amministrazione e, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, a Banca d'Italia, in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti. Ai sindaci spettano i poteri stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nell'esercizio dei propri poteri, in via meramente esemplificativa, il Collegio Sindacale ha dunque facoltà di procedere, anche mediante uno solo dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori, così come ai responsabili delle funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi.</u></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 24 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.</p> <p>L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore</p>	<p>Art. 24 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.</p> <p>L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore</p>

vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-

<p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p>Il controllo contabile è effettuato da società di revisione nominata ai sensi di legge.</p>	<p><u>quinquies del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere presentate liste sino al 5° giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dallo statuto per la presentazione delle liste è ridotta della metà.</u></p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p><u>Per la revoca dei membri del Collegio Sindacale si osservano le disposizioni di legge.</u></p> <p>Il controllo contabile è effettuato da società di revisione nominata ai sensi di legge.</p>
---	--

2. Di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, in via disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera e per introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.”

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 27 marzo 2009

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15 MAGGIO, 29 MAGGIO E 15 GIUGNO 2009
OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2446 C.C.

Signori azionisti

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, oltre che per deliberare sulla proposta di aumento del Capitale Sociale, per i provvedimenti ex art. 2446 c.c. e per le delibere conseguenti ai fini della copertura della perdita di € 79,3 milioni risultante dal progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2008, approvato dal consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009, e proposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione il 29 aprile 2009 e, in seconda convocazione, il 30 aprile 2009.

Per effetto di tale perdita il patrimonio netto della banca risulta diminuito ad € 27,8 milioni con conseguente applicabilità dell'art. 2446 c.c.

Al riguardo il Collegio Sindacale in ossequio al disposto dell'art. 2446 c.c osserva quanto segue.


Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, convocando l'Assemblea per l'approvazione delle determinazioni relative al ripianamento della stessa per i giorni 15 maggio 2009, in prima convocazione, 29 maggio 2009, in seconda convocazione, 15 giugno 2009 in terza convocazione.

Il Consiglio Vi ha relazionato sulla natura e sulle cause che hanno determinato la considerevole perdita e sugli accantonamenti e rettifiche di assets effettuati in bilancio.

Il Consiglio vi ha altresì informati di aver predisposto il bilancio al 31 dicembre 2008 nel presupposto della continuità aziendale, basandosi nell'attesa positiva conclusione dell'operazione di ricapitalizzazione e di conseguente ristrutturazione del modello di business della Banca, regolamentato nell'accordo sottoscritto il 19 febbraio 2009 dalla Banca e dai suoi azionisti di riferimento con Sator Private Equity Fund.

L'accordo, ampiamente descritto nella Relazione degli Amministratori al bilancio al 31 dicembre 2008, prevede alcune condizioni sospensive quali:

- una attività di due diligence, già conclusasi con esito soddisfacente per Sator Private Equity Fund;
- l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia e dell'Autorità Federale svizzera di Vigilanza sui Mercati Finanziari in relazione , tra l'altro, all'Aumento di


64


- Capitale ed all'acquisizione da parte di Sator del controllo diretto sulla Banca e del controllo indiretto sulla banca svizzera controllata (Société Bancaire Privée S.A.) ;
- l'ottenimento delle appropriate autorizzazioni antitrust da parte dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, se necessario, dell'analogia autorità antitrust svizzera;
 - la conferma scritta, da parte della CONSOB, che la sottoscrizione dell'aumento di Capitale, non comporti un obbligo di promozione dell'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Banca, ai sensi dell'art. 106 del TUF;
 - il parere favorevole da parte della società incaricata della revisione contabile della Banca, ai sensi dell'art. 158 del TUF, circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale;
 - il mancato verificarsi di circostanze negative – ivi inclusi eventi di forza maggiore o fatti altrettanto straordinari e imprevedibili – tali da arrecare pregiudizio alla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria, presente o prospettica, della Banca e/o delle altre società del gruppo, ovvero tali da rendere impossibili o eccessivamente onerose le prestazioni degli Azionisti o della Banca ai sensi dell' Accordo di Investimento.

L'accordo di investimento prevede, tra l'altro, la ricapitalizzazione della Banca fino a € 110 milioni mediante l'esecuzione di un aumento di capitale a pagamento in via scindibile in una o più tranches, in parte da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti per un importo di complessivi Euro 30 milioni ed in parte con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di Euro 80 milioni, di cui Euro 70 milioni da sottoscrivere e liberarsi da parte di Sator Private Equity Fund, direttamente o tramite uno o più soggetti terzi di proprio gradimento, ed i residui Euro 10 milioni da collocare, con delega al Consiglio di Amministrazione della Banca, entro 90 giorni dalla conclusione del periodo d'asta per l'offerta in Borsa dei diritti di opzione relativi all'aumento del capitale in opzione.

Gli azionisti di riferimento hanno assunto l'impegno a sottoscrivere l'aumento del Capitale in opzione per un importo almeno pari ad Euro 9 milioni.

Il fondo Sator Private Equity Fund si è impegnato a sottoscrivere l'aumento in opzione fino ad un massimo di € 15 milioni in funzione della porzione di diritti inoptati che residueranno in esito all'offerta in opzione.

L'aumento di capitale sanerà la situazione di squilibrio patrimoniale provocata dalla perdita registrata nel 2008, permettendo interventi di miglioramento e di sviluppo dell'attività sulla base di un piano di ristrutturazione già previsto nell'accordo sopracitato.



A conclusione dell'aumento del capitale il Tier I ratio della Banca supererà il 20%.

Per quanto riguarda il bilancio al 31 dicembre 2008 e le informazioni illustrative in esso riportate, il Collegio rimanda a quanto indicato nella Relazione del Collegio allo stesso.


Il Collegio ritiene che il bilancio rappresenti in modo corretto la situazione patrimoniale della società alla data del 31/12/2008 e che la relazione accompagnatoria fornisca i necessari elementi di giudizio per deliberare gli opportuni provvedimenti in relazione alla perdita conseguita, e che la copertura della perdita e la ulteriore ricapitalizzazione della Banca siano necessarie e non più rinviabili.

Il Collegio invita pertanto l'Assemblea ad approvare le proposte degli Amministratori così come formulate, anche in relazione all'aumento del Capitale sociale.

Milano 24 Aprile 2009

IL COLLEGIO SINDACALE


Dott. Guido Mongelli



Dott. Walter Bernardi



Dott. Andrea Maria Venturini



BANCA PROFILO SPA

**PARERE SULLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI
EMISSIONE DELLE AZIONI PER AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL
DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 158,
COMMA 1, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N° 58**

**PARERE SULLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
PER AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO
DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 158, COMMA 1, DEL D.LGS. 24
FEBBRAIO 1998, N° 58**

Agli Azionisti di
Banca Profilo SpA

1 MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

Abbiamo ricevuto da Banca Profilo SpA (di seguito "Banca Profilo", la "Società" o la "Banca") l'incarico di redigere ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni al servizio dell'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, da deliberarsi da parte dell'assemblea straordinaria di Banca Profilo convocata per il 15 maggio 2009, per il 29 maggio 2009 e per il 15 giugno 2009 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione.

A tal fine, abbiamo ricevuto in data 30 marzo 2009 l'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo, che illustra e giustifica le ragioni della proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, riservato a Sator Private Equity Fund (di seguito "SPEF") con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile.

2 DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Fermo restando che oggetto del presente parere è esclusivamente il prezzo di emissione delle azioni della Banca poste al servizio dell'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, si ritiene opportuno qui riportare e riassumere anche gli estremi della più ampia operazione di ricapitalizzazione della Banca, all'interno della quale si colloca l'aumento di capitale qui in oggetto.

Come descritto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, l'aumento di capitale previsto è di complessivi massimi Euro 110 milioni, di cui:

- Euro 30 milioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ai sensi degli articoli 2441, comma 1 del Codice Civile e 134 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58 (TUF), mediante emissione, anche in più tranches di massime numero 150.000.000 nuove azioni ordinarie di Banca Profilo, prive del valore nominale ad un prezzo di Euro 0,20 ciascuna;

- Euro 80 milioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 400.000.000 nuove azioni ordinarie Banca Profilo, prive del valore nominale, ad un prezzo di Euro 0,20 ciascuna.

Come descritto nella relazione degli Amministratori, la suddetta proposta di aumento del capitale, si inquadra all'interno di una più ampia operazione finalizzata:

- alla ricapitalizzazione di Banca Profilo;
- all'ingresso nella compagine sociale con una partecipazione almeno pari al 50 per cento più un'azione del partner strategico SPEF;
- alla rifocalizzazione dell'attuale modello di business della Banca, fortemente penalizzato dal contesto di mercato determinatosi a seguito del fallimento del Gruppo Lehman Brothers, sull'attività di Private Banking.

In particolare, la ricapitalizzazione della Banca si rende necessaria, a seguito dei risultati negativi conseguiti nel corso dell'esercizio 2008. Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 evidenzia una perdita pari a Euro 79,3 milioni. Il capitale sociale, al netto delle riserve risultanti in bilancio, in forza di tale perdita ha subito una riduzione in misura superiore ad un terzo del suo valore, configurando così la fattispecie di cui all'articolo 2446 del codice civile. Inoltre, il coefficiente patrimoniale di vigilanza individuale al 31 dicembre 2008 si è ridotto al 3,85 per cento; tale dato risulta, pertanto, inferiore all'8 per cento che rappresenta il livello minimo richiesto da Banca d'Italia per poter svolgere l'attività bancaria. Nella riunione del 27 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo, ha deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria la seguente proposta di ripianamento della perdita:

- quanto ad Euro 39.630.353 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili per Euro 19.846.516 e dei sovrapprezzi di emissione per Euro 19.783.837;
- quanto ad Euro 39.647.288, mediante imputazione al capitale sociale e conseguente riduzione dello stesso da Euro 66.412.840 ad Euro 26.765.552.

Nel corso dell'esercizio 2008 la Banca è stata assoggettata a due accertamenti ispettivi condotti da Banca d'Italia.

Il 16 gennaio 2009, in occasione del Consiglio di Amministrazione di presentazione dell'esito del secondo accertamento ispettivo, con nota separata, Banca d'Italia ha evidenziato una situazione aziendale caratterizzata da precari equilibri tecnici, richiedendo in particolare:

- una tempestiva ricapitalizzazione, tale da assicurare il puntuale rispetto, in un'ottica di medio termine dei requisiti prudenziali e la costituzione di una base patrimoniale idonea a porre le basi per il rilancio dell'attività aziendale;
- una complessiva ridefinizione dell'attuale modello di business e l'ingresso di un partner strategico con l'innesto di nuove competenze manageriali.

Il tema della ricapitalizzazione della Banca era già stato affrontato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2007, allorquando fu proposto all'assemblea l'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile, da riservare in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile, di importo nominale fino a massimi Euro 65 milioni e l'aumento del capitale sociale a servizio di tale prestito. L'emissione di tale prestito, autorizzata dall'assemblea straordinaria della Banca in data 5 maggio 2008, non è stata successivamente finalizzata, in quanto la crisi dei mercati finanziari, ne ha reso impraticabile l'attuazione sulla base delle condizioni fissate dall'assemblea che prevedevano un prezzo minimo delle azioni di nuova emissione al servizio della conversione di Euro 2 per azione.

Successivamente, in occasione della seduta del 17 ottobre 2008, il Consiglio di Amministrazione conferiva mandato al Presidente, Sandro Capotosti, ai fini dell'individuazione della misura più idonea per il rafforzamento patrimoniale della Banca, da realizzarsi mediante un'operazione di aumento di capitale da riservare, eventualmente, ad un terzo investitore. Alla luce del fatto che gli impegni in tal senso assunti dagli azionisti di riferimento, non erano sufficienti a garantire il risanamento della Società attraverso un adeguato livello di capitalizzazione, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 febbraio 2009, preso atto del pre-consuntivo della Banca al 31 dicembre 2008 che evidenziava una perdita lorda di Euro 74,5 milioni, ha valutato positivamente la disponibilità manifestata da SPEF di assumere il ruolo, sia di partner strategico, con conseguente apporto di risorse manageriali e competenze professionali, sia di partner finanziario.

Al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2009, la Banca, SPEF e gli azionisti di riferimento della Banca (Profilo Holding SpA, finanziaria facente capo al socio Sandro Capotosti; Lares Srl, società facente capo al socio Marco Manara; GAP srl, società facente capo al socio Arnaldo Grimaldi; Capital Investment Trust SpA, società fiduciaria alla quale sono intestate le azioni della famiglia Torchiani; OZ Finance Srl, società posseduta al 50 per cento dai soci Piero e Sandro Torchiani) hanno sottoscritto un accordo di investimento ("Accordo") finalizzato all'ingresso di SPEF nel capitale sociale della Banca con una partecipazione di maggioranza da realizzarsi attraverso un aumento di capitale dedicato.

Alla data di sottoscrizione dell'Accordo, gli azionisti di riferimento rappresentavano complessivamente, tra partecipazioni dirette ed indirette, circa il 49,06 per cento del capitale sociale della Banca.

L'Accordo prevede in sintesi:

- la ricapitalizzazione della Banca da realizzarsi mediante un aumento di capitale a pagamento di complessivi massimi Euro 110 milioni, di cui Euro 30 milioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ed Euro 80 milioni con esclusione del diritto d'opzione;
- la nomina di nuovi organi sociali, la cui maggioranza sarà espressione del socio SPEF;
- l'elaborazione, in collaborazione con il partner strategico, di un piano di ristrutturazione;
- il divieto di dismissione delle azioni a carico degli azionisti di riferimento per i 12 mesi successivi (lock up) all'ultima delle date in cui sia stata sottoscritta e liberata da parte di SPEF e degli azionisti di riferimento la rispettiva porzione di aumento di capitale.

L'operazione di aumento del capitale è strutturata in maniera tale che SPEF giunga a detenere a conclusione dell'operazione una partecipazione azionaria pari ad almeno il 50 per cento più un'azione del capitale sociale di Banca Profilo.

In particolare, in relazione all'aumento di capitale da Euro 30 milioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti, gli azionisti di riferimento (unitamente ad uno o più soggetti terzi di gradimento di SPEF, compresi due manager della Banca, ai quali cederanno, in parte, i propri diritti di opzione) hanno assunto l'impegno, nell'ambito dell'Accordo, a sottoscrivere l'aumento di capitale in opzione per un importo almeno pari a Euro 9 milioni. Sempre nell'ambito dell'Accordo, gli azionisti di riferimento si sono impegnati, su base best effort, ad individuare sottoscrittori per ulteriori 6 milioni di Euro. SPEF si è impegnato a sottoscrivere l'aumento in opzione fino ad un massimo di Euro 15 milioni in funzione della porzione di diritti inoptati che residueranno a seguito dell'offerta in opzione. L'aumento di capitale in opzione è, quindi, garantito per complessivi 24 milioni di Euro.

In relazione all'aumento di capitale da Euro 80 milioni con esclusione del diritto d'opzione, nell'ambito dell'Accordo, SPEF ha assunto l'impegno a sottoscrivere Euro 70 milioni direttamente, ovvero, in parte, tramite il coinvolgimento di eventuali soggetti terzi, da individuarsi da parte di SPEF entro la data del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di aumento del capitale.

L'Accordo di investimento subordina l'ingresso di SPEF nel capitale della Banca all'avverarsi delle seguenti condizioni: 1) l'esito soddisfacente dell'attività di due diligence conclusasi in data 27 marzo 2009; 2) l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia e dell'Autorità Federale Svizzera di vigilanza sui mercati finanziari; 3) l'ottenimento delle autorizzazioni antitrust da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, se necessario dell'analoga autorità svizzera; 4) la conferma scritta da parte della Consob che la sottoscrizione dell'aumento di capitale non comporti un obbligo di promozione dell'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Banca, ai sensi dell'articolo 106 del TUF; 5) il parere favorevole da parte della società incaricata della revisione contabile della Banca, ai sensi dell'articolo 158 del TUF, circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni; 6) il mancato verificarsi di circostanze negative tali da arrecare pregiudizio alla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria, presente o prospettica della Banca e/o delle altre società del Gruppo, ovvero tali da rendere impossibili o eccessivamente onerose le prestazioni degli azionisti o della Banca ai sensi dell'Accordo.

3 NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione ha la finalità di fornire, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, il nostro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di Banca Profilo, poste al servizio dell'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Nell'operazione in oggetto, il prezzo di emissione delle azioni Banca Profilo è funzione del valore economico di Banca Profilo determinato dagli Amministratori.

Nell'esaminare il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori, secondo quanto precisato nei successivi paragrafi, non abbiamo effettuato una valutazione economica di Banca Profilo. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori e deve essere unicamente considerata con riferimento alla prospettata operazione di aumento di capitale.

Le conclusioni esposte nella presente relazione sono inoltre basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni in essa contenute; pertanto, nessuna parte della relazione potrà essere considerata o comunque utilizzata disgiuntamente dal documento nella sua interezza.

4 DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto direttamente da Banca Profilo i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. In particolare, abbiamo ottenuto ed analizzato la seguente documentazione:

- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che descrive l'operazione;
- accordo di investimento tra Banca Profilo, SPEF e gli azionisti di riferimento di Banca Profilo;
- bilancio d'esercizio e bilancio consolidato di Banca Profilo al 31 dicembre 2008;
- comunicati stampa di Banca Profilo;
- ulteriori elementi contabili e statistici, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente relazione.

Abbiamo inoltre ottenuto un'attestazione che, per quanto a conoscenza della direzione di Banca Profilo, alla data della presente relazione, non sono maturate situazioni modificative dei dati e dei contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da modificare la valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

5 METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE

Premessa

Nell'ambito dell'accordo stipulato tra Banca Profilo, SPEF e gli azionisti di riferimento di Banca Profilo in data 19 febbraio 2009, SPEF ha assunto l'impegno di sottoscrivere Euro 70 milioni direttamente, ovvero in parte tramite il coinvolgimento di eventuali soggetti terzi, da individuarsi da parte di SPEF ad un prezzo di Euro 0,20 per azione.

Tale prezzo era stato determinato in particolare, sulla scorta dei dati di preconsuntivo della Banca al 31 dicembre 2008, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2009, che evidenziavano una perdita di esercizio di Euro 74,5 milioni. Successivamente è emersa la necessità di ulteriori rettifiche di valore che hanno determinato una perdita per l'esercizio 2008, come risultante dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009, pari ad Euro 79,3 milioni.

Sulla base delle prescrizioni dell'articolo 2441, comma sesto del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche dall'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Pertanto, ai fini degli adempimenti richiesti dall'articolo 2441 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, sulla base del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008, ha determinato in Euro 27.766.806 il valore del patrimonio netto contabile, corrispondente ad un valore per azione di Euro 0,223, sostanzialmente allineato, quindi, al prezzo di emissione delle azioni definito nell'ambito dell'Accordo.

Per quanto concerne l'andamento dei corsi azionari del titolo Banca Profilo, il prezzo di emissione delle azioni pari ad Euro 0,20 mostra i seguenti sconti rispetto al prezzo ufficiale delle azioni della Società calcolato su diversi orizzonti temporali a far data dal 18 febbraio 2009, ultimo giorno di negoziazione delle azioni della Banca prima dell'annuncio al mercato dell'operazione di aumento del capitale, come illustrato nella seguente tabella:

Data Rif. 18-feb-09	Media 6 mesi	Media 3 mesi	Media 1 mese	Prezzo puntuale
Prezzo	0,62	0,49	0,44	0,41
Sconto	67,7%	58,9%	54,1%	51,2%

Gli Amministratori hanno ritenuto che la valorizzazione delle azioni di Banca Profilo sulla base della consistenza patrimoniale della Società al 31 dicembre 2008, riflettesse più correttamente dei corsi di Borsa il valore economico della Banca tenuto conto dei seguenti elementi:

- con riferimento alle quotazioni del 18 febbraio 2009, la Banca esprimeva un rapporto di capitalizzazione di Borsa su patrimonio netto al 31 dicembre 2008, pari a circa 1,88 volte, significativamente superiore alla media delle banche italiane quotate pari a circa 0,46 volte;
- la scarsa movimentazione del titolo nel periodo di riferimento. Il capitale della Banca ha un valore nominale di Euro 66.412.840 ed è rappresentato da n. 127.717.000 azioni ordinarie. Non sussistono altre categorie di azioni oltre a quelle ordinarie. La tabella seguente riporta il numero di azioni movimentate ed il relativo controvalore su diversi orizzonti temporali a far data dal 18 febbraio 2009.

Data Rif. 18-feb-09	Media 6 mesi	Media 3 mesi	Media 1 mese
Azioni scambiate al giorno (n.)	99.830	83.092	74.376
Controvalore medio giornaliero (Euro)	61.895	40.449	32.431

In considerazione infine:

- del fatto che l'intervento di SPEF a sostegno della Banca è presupposto essenziale per la continuità aziendale e per la ristrutturazione della Banca stessa, come evidenziato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009 in sede di esame del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008;
- che la disponibilità di SPEF ad investire nella Banca è condizionata al fatto che il prezzo di emissione delle azioni sia pari ad Euro 0,20, valore che era stato negoziato in sede di stipula dell'Accordo, anche sulla scorta dei dati di pre-consuntivo al 31 dicembre 2008;
- che tale prezzo di emissione delle azioni (Euro 0,20) è sostanzialmente allineato al valore patrimoniale della Società (Euro 0,223) che è stato ritenuto maggiormente espressivo del valore economico della stessa, rispetto ai prezzi di Borsa, in considerazione della ridotta movimentazione del titolo Banca Profilo,

gli Amministratori hanno ritenuto che l'interesse primario della Banca alla realizzazione dell'aumento di capitale, comunque necessario ex articolo 2446 del Codice Civile, giustifichi l'individuazione di un prezzo di emissione delle azioni inferiore ai prezzi di Borsa.

Gli Amministratori hanno, pertanto, considerato lo sconto praticato rispetto ai prezzi di Borsa non pregiudizievole dei diritti degli azionisti della Società, in quanto la prospettata operazione di aumento di capitale, consentirà:

- una ricapitalizzazione tra Euro 94 milioni e Euro 110 milioni, da utilizzare nell'ambito della ristrutturazione e del risanamento finanziario e patrimoniale della Banca;
- l'innesto di nuove competenze manageriali;
- di ottemperare alle richieste formulate da Banca d'Italia nella tempistica richiesta.

6 DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nello svolgimento delle valutazioni, al fine di determinare il prezzo di emissione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo non ha comunicato di avere incontrato difficoltà, se non quelle evidenziate nella stessa relazione del Consiglio.

7 RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla base del processo decisionale seguito, descritto nei paragrafi precedenti, il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo è pervenuto a determinare il seguente valore per azione di Banca Profilo:

Euro 0,20 per azione

Tale valore per azione corrisponde al prezzo negoziato tra Banca Profilo, gli azionisti di riferimento e SPEF in occasione della stipula dell'Accordo.

Tale prezzo, sostanzialmente determinato sulla base della consistenza patrimoniale della Società al 31 dicembre 2008, come risultante dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2009 e dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2009 e che qui si intende integralmente richiamare nella sua completezza, risulta inferiore ai corsi di Borsa del titolo Banca Profilo calcolati su diversi orizzonti temporali a far data dal 18 febbraio 2009. Gli Amministratori, tuttavia, sulla base dell'analisi dei volumi negoziati e dei controvalori scambiati, hanno ritenuto i prezzi di Borsa scarsamente rappresentativi del valore economico del titolo Banca Profilo.

8 LAVORO SVOLTO

Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata

Considerato che ai fini della verifica della congruità del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno fatto riferimento al patrimonio netto contabile della Società al 31 dicembre 2008, abbiamo svolto le seguenti attività:

- analisi della documentazione fornitaci da Banca Profilo;
- analisi, tramite discussione con il management di Banca Profilo, della situazione patrimoniale ed economica individuale e consolidata al 31

dicembre 2008 di Banca Profilo, al fine di comprendere le considerazioni sottostanti il giudizio sulla continuità aziendale, subordinato al perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale riservato a SPEF espresso dagli Amministratori;

- ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza della direzione di Banca Profilo, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, dalla data del Consiglio di Amministrazione della Banca del 27 marzo 2009 sino alla data odierna, tali da influenzare il prezzo di emissione delle azioni determinato.

Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione

Nel corso del nostro lavoro abbiamo svolto le seguenti procedure:

- analizzato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo;
- analizzato l'accordo di investimento tra Banca Profilo, SPEF e gli azionisti di riferimento di Banca Profilo, mediante discussione con il management della Banca e di SPEF al fine di comprendere le modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni;
- effettuato discussioni con gli Amministratori della Banca, al fine di comprendere le ragioni sottostanti il mancato utilizzo di metodi di valutazione fondamentali, basati sull'utilizzo di proiezioni economico-finanziarie;
- verificato la completezza e la non contraddittorietà del procedimento utilizzato e delle motivazioni addotte dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni;
- svolto un esame critico del lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione al fine di verificare la ragionevolezza, le motivazioni e la non arbitrarietà del suo contenuto;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e alla "Documentazione utilizzata", come descritta nel precedente paragrafo 4;
- verificato la correttezza matematica dei calcoli alla base delle valutazioni sviluppate dal Consiglio di Amministrazione.

9 COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI UTILIZZATI

Con riferimento al presente incarico riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori consiste nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni. Tale prezzo riguarda sia la

porzione di aumento di capitale di Euro 30 milioni, offerta in opzione a tutti gli azionisti, sia la quota di Euro 80 milioni con esclusione del diritto di opzione, offerta a SPEF; pertanto, tale stima non risulta utilizzabile per finalità diverse.

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, il comma sesto del medesimo articolo stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in Borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Ciò premesso, le principali considerazioni sui metodi di valutazione adottati, sono di seguito riportate:

- la decisione degli Amministratori, di considerare il prezzo stabilito nell'Accordo tra Banca Profilo, gli azionisti di riferimento e SPEF, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni, trova giustificazione nella circostanza che il presupposto della continuità aziendale è subordinato al buon esito dell'operazione di capitalizzazione. In particolare, a seguito della significativa perdita registrata dalla Banca per l'esercizio 2008 pari a Euro 79,3 milioni, il capitale sociale, al netto delle riserve risultanti in bilancio, ha subito una riduzione in misura superiore ad un terzo del suo valore, configurando la fattispecie di cui all'articolo 2446 del Codice Civile. Inoltre, il patrimonio di vigilanza della Banca a livello individuale al 31 dicembre 2008 risulta pari al 3,85 per cento, inferiore pertanto al livello minimo dell'8 per cento richiesto da Banca d'Italia per operare. La situazione aziendale di Banca Profilo, come confermato con nota emessa da Banca d'Italia, è caratterizzata da precari equilibri tecnici che richiedono, non solo una tempestiva ricapitalizzazione, ma anche una complessiva ridefinizione dell'attuale modello di business e l'ingresso di un partner strategico che apporti nuove competenze manageriali. Alla luce del fatto che gli impegni assunti dagli azionisti di riferimento non erano sufficienti a garantire il risanamento della Società attraverso un livello adeguato di ricapitalizzazione, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha individuato in SPEF il partner strategico e finanziario che consentisse alla Banca di avviare un piano di rilancio.
- Gli Amministratori hanno deciso di determinare il prezzo di emissione delle azioni, mediante il metodo patrimoniale, calcolando il valore del patrimonio netto per azione al 31 dicembre 2008. Tale decisione appare giustificata, in considerazione del disposto dell'articolo 2441 del Codice Civile e della negoziazione che ha portato a definire in Euro 0,20 per azione, il prezzo di emissione delle azioni, anche in considerazione dei risultati pre-consuntivi dell'esercizio 2008. Tenuto inoltre conto che, come ribadito dagli

Amministratori, il presupposto della continuità aziendale è subordinato al buon esito dell'operazione di capitalizzazione, il valore del patrimonio netto contabile, rappresenta la migliore stima del valore economico della Società, in quanto:

- l'attribuzione di un eventuale valore di avviamento alla Banca è subordinata al buon esito del piano di rilancio che verrà attuato grazie alle risorse finanziarie ed alle competenze manageriali che verranno messe a disposizione da SPEF;
- in ipotesi di liquidazione, il valore del patrimonio netto contabile espresso a valori correnti, al netto dei costi di liquidazione, rappresenta la miglior stima del valore economico che potrebbe essere recuperato dagli azionisti. In considerazione del fatto che l'attivo di Banca Profilo è costituito principalmente da attività finanziarie detenute per la negoziazione ed il passivo da debiti verso banche e passività finanziarie di negoziazione e che tali poste sono prevalentemente espresse a fair value, il valore contabile del patrimonio netto della Banca si può assumere coincidente con il suo valore corrente;
- a tal proposito, si precisa che la Banca si è avvalsa della facoltà concessa dallo IASB e omologata dalla Commissione Europea in data 15 ottobre 2008 con Regolamento n° 1004/2008, di riclassificare alcuni titoli obbligazionari non governativi non quotati su mercati attivi dalla categoria delle attività finanziarie detenute per la negoziazione alla categoria dei crediti e finanziamenti sulla base dei relativi fair value al 1° luglio 2008 e, conseguentemente, di valutare tali titoli al costo ammortizzato al netto di eventuali perdite di valore. L'impatto positivo, al lordo dell'effetto fiscale, sul conto economico e sul patrimonio netto contabile della Banca al 31 dicembre 2008 di tale riclassifica ammonta ad Euro 13,2 milioni, così come indicato nel bilancio 2008. Sulla base di quanto riferito dal management di Banca Profilo e di SPEF, tale potenziale minusvalenza è stata presa in considerazione ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dovrebbe altresì essere considerata ai fini della determinazione del valore corrente del patrimonio netto al 31 dicembre 2008. In assenza di proiezioni economico-finanziarie della Banca che consentano di stimare la recuperabilità delle perdite, tale minusvalenza, al lordo dell'effetto fiscale, determinerebbe una pari riduzione del valore del patrimonio netto contabile che risulterebbe pari a Euro 14,6 milioni, corrispondenti ad un valore per azione di Euro 0,12.

- Si precisa infine che, ai fini dell'applicazione del metodo patrimoniale, gli Amministratori non hanno considerato gli effetti conseguenti al possibile esercizio delle opzioni su azioni in essere al 31 dicembre 2008, a servizio del piano di stock option aprile 2002-dicembre 2010 riservato ai dipendenti della Banca e delle sue controllate. Tale decisione appare giustificata in considerazione del fatto che alla data del 18 febbraio 2009 tali opzioni erano "out of the money" (non risultava conveniente il loro esercizio) sulla base dei corsi di borsa del titolo Banca Profilo. Ad ogni modo, in considerazione dell'esiguo numero di opzioni esercitabili al 31 dicembre 2008 (1.305.000), l'eventuale impatto di un loro esercizio sul valore per azione determinato con il metodo patrimoniale risulterebbe trascurabile.
- In relazione all'andamento dei prezzi di Borsa del titolo Banca Profilo, gli Amministratori hanno ritenuto tali prezzi non rappresentativi del valore economico del titolo stesso, in considerazione dei ridotti volumi di negoziazione giornalieri. A tal proposito, occorre precisare che l'applicazione del metodo delle quotazioni di Borsa richiede la preliminare verifica delle seguenti condizioni:
 - il grado di significatività dei prezzi espressi dal mercato per le azioni della società oggetto di valutazione. Tale significatività dipende dalla liquidità del titolo riflessa nei volumi scambiati, nel numero di transazioni eseguite e nel bid-ask spread e dal confronto di questa con la liquidità media del mercato di riferimento;
 - l'omogeneità e la comparabilità, in un orizzonte temporale sufficientemente ampio, di prezzi ed indicatori delle azioni della società medesima rispetto ad altri titoli comparabili;
 - una buona visibilità circa le attese relative alle principali grandezze economico-finanziarie fornite dalle società al mercato, utili alla determinazione dei moltiplicatori;
 - un livello approfondito e puntualmente aggiornato delle stime economico-finanziarie prodotte dai principali provider di riferimento (Broker houses, Bloomberg, etc...).

Come riportato anche dagli Amministratori, il titolo Banca Profilo è stato caratterizzato nell'orizzonte temporale considerato anteriormente alla data del 18 febbraio 2009 da controvalori di scambi medi giornalieri contenuti. La tabella seguente illustra il confronto tra il controvalore medio giornaliero degli scambi rapportato alla capitalizzazione di borsa, di Borsa Italiana nel suo complesso, del Segmento Standard (cui appartiene Banca Profilo) delle banche italiane componenti l'indice MIBBANKH e di Banca Profilo rispettivamente (Fonte: Bloomberg e Borsa Italiana – Statistiche mensili. In relazione a Borsa Italiana, la media a 1 mese fa riferimento al mese di febbraio 2009, mentre per Banca Profilo

e l'indice MIBBANKH si è fatto riferimento alle medie calcolate anteriormente al 18 febbraio 2009).

Controvalore medio scambiato giornaliero/Capitalizzazione di Borsa media	Media 6 mesi	Media 3 mesi	Media 1 mese
Borsa Italiana (*)	0,66%	0,50%	0,56%
Borsa Italiana - Segmento Standard	0,12%	0,10%	0,08%
Banche Italiane indice MIBBANKH	0,66%	0,51%	0,56%
Banca Profilo	0,09%	0,06%	0,06%
Scostamento % rispetto a Borsa Italiana	-86,8%	-87,3%	-88,9%
Scostamento % rispetto a segmento Standard	-26,5%	-35,9%	-24,0%
Scostamento % rispetto a Banche Italiane Indice MIBBANKH	-86,8%	-87,6%	-88,7%

(*): sono stati considerati i seguenti segmenti: Blue Chip, Star e Standard rappresentanti oltre il 98% della capitalizzazione complessiva delle società italiane quotate nell'orizzonte temporale considerato.

Fonte: rielaborazione sulla base di dati Borsa Italiana e Bloomberg

Sulla base dell'analisi effettuata, si può notare come il titolo Banca Profilo sia caratterizzato da un controvalore medio scambiato in relazione alla capitalizzazione di borsa, significativamente inferiore rispetto al dato medio di Borsa Italiana, del segmento di appartenenza e delle banche italiane che costituiscono l'indice MIBBANKH.

Al fine di apprezzare la liquidità del titolo Banca Profilo, si è inoltre proceduto a confrontare il bid-ask spread medio relativo a Banca Profilo rilevato su diversi orizzonti temporali con quello medio di Borsa Italiana, del segmento Standard e delle banche italiane componenti l'indice MIBBANKH, analogamente a quanto sopra riportato in relazione al controvalore medio giornaliero scambiato. In considerazione del fatto che l'analisi è stata effettuata su base settimanale, al fine di considerare un numero significativo di rilevazioni, sono state considerati i bid-ask spread medi a 3 mesi e 6 mesi anteriormente al 18 febbraio 2009.

Bid-Ask Spread	Media 3 mesi	Media 6 mesi
Borsa Italiana (*)	1,6%	1,4%
Borsa Italiana - Segmento Standard	2,5%	2,3%
Banche Italiane indice MIBBANKH	1,0%	0,9%
Banca Profilo	2,9%	2,4%
Scostamento % rispetto a Borsa Italiana	81,2%	65,4%
Scostamento % rispetto a segmento Standard	14,7%	5,2%
Scostamento % rispetto a Banche Italiane Indice MIBBANKH	203,5%	161,2%

(*): sono stati considerati i seguenti segmenti: Blue Chip, Star e Standard rappresentanti oltre il 98% della capitalizzazione complessiva delle società italiane quotate nell'orizzonte temporale considerato.

Fonte: rielaborazione sulla base di dati Borsa Italiana e Bloomberg

Al pari dell'analisi dei controvalori medi scambiati, anche l'analisi sopra riportata evidenzia come il titolo Banca Profilo sia caratterizzato da un bid-ask spread superiore rispetto al dato medio di Borsa Italiana, del segmento Standard di appartenenza e dell'indice MIBBANKH delle banche italiane quotate.

Come evidenziato dagli Amministratori, inoltre, il titolo Banca Profilo presentava alla data del 18 febbraio 2009 un rapporto tra capitalizzazione di Borsa e patrimonio netto contabile significativamente superiore alla media delle banche italiane quotate.

Il titolo Banca Profilo infine, non è di fatto coperto dalle Broker houses. L'Info provider Bloomberg non fornisce informazioni relativamente all'evoluzione attesa delle principali grandezze economiche e finanziarie e alle stime dei prezzi target degli analisti relativamente al titolo Banca Profilo. Sul sito di Borsa Italiana, l'ultimo studio societario disponibile sul titolo è stato pubblicato nel mese di settembre 2001.

In relazione alla significatività dei prezzi di Borsa, infine, si è assistito negli ultimi anni ad una notevole volatilità dei multipli delle banche italiane quotate con una forte tendenza ribassistica a partire da settembre 2008 a seguito del fallimento della banca d'affari statunitense Lehman Brothers.

Come più volte espresso anche dalla stampa specializzata, nell'attuale contesto di mercato, si ritiene che i prezzi di Borsa non possano essere considerati come una misura attendibile del valore economico.

10 LIMITI SPECIFICI INCONTRATI NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Nell'espletamento del presente incarico abbiamo rilevato i seguenti limiti e difficoltà nell'esame delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione:

- **Mancato utilizzo di metodologie valutative di controllo.** Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha applicato esclusivamente il metodo patrimoniale al fine di verificare la congruità del prezzo di emissione delle azioni, limitando, però, in tal modo la possibilità di confrontare i risultati ottenuti con quelli rivenienti dall'applicazione di altre metodologie di valutazione. La dottrina aziendalistica e la prassi professionale concordano nel ritenere che la scelta del criterio valutativo risulti in funzione della finalità dell'operazione che ha richiesto la valutazione, della natura della società, del settore di attività in cui essa opera e della quantità e qualità delle informazioni a disposizione. A tal proposito si precisa che al momento della predisposizione della relazione degli Amministratori e della stesura del presente parere, Banca Profilo non dispone di proiezioni economico-finanziarie aggiornate. Come riferito dagli Amministratori, la Banca non ha proceduto alla predisposizione di un business plan, in quanto, come previsto dall'Accordo con SPEF, lo stesso potrà essere elaborato solo in stretta collaborazione con il nuovo partner strategico-finanziario ed a seguito della nomina, da parte della nuova compagine societaria, di nuovi organi amministrativi. L'elaborazione di un business plan in un'ottica "stand alone" non sarebbe, allo stato attuale, possibile, in considerazione del fatto che il presupposto della continuità aziendale si fonda sul buon esito dell'operazione di ricapitalizzazione. In considerazione di ciò, i metodi basati sull'attualizzazione dei flussi di cassa/dividendi/redditi attesi risultano inapplicabili. Inoltre, avendo registrato la Società nel corso dell'esercizio 2008 un risultato economico negativo, anche il metodo misto patrimoniale-reddituale risulta inapplicabile. Il metodo dei multipli di Borsa risulta altresì non applicabile, in considerazione della mancanza di dati economico-finanziari previsionali e della volatilità che caratterizza attualmente i mercati finanziari. Si noti ad ogni modo, a puro titolo indicativo, che l'applicazione del multiplo Capitalizzazione di Borsa/Patrimonio netto contabile medio delle banche italiane quotate rilevato il 18 febbraio 2009, ai dati di Banca Profilo, condurrebbe a determinare un valore economico della Società, inferiore al patrimonio netto contabile (circa Euro 0,10 per azione).

- **Ridotta significatività dei prezzi di Borsa del titolo Banca Profilo.**
Banca Profilo è una società quotata al segmento Standard di Borsa Italiana. Come esplicitamente previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile, al fine di determinare la congruità del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno tenuto conto anche dell'andamento dei prezzi di Borsa del titolo Banca Profilo su diversi orizzonti temporali. In considerazione dei ridotti volumi di negoziazione del titolo Banca Profilo, gli Amministratori hanno ritenuto di non adottare i prezzi di Borsa ai fini della determinazione del prezzo di emissione.
- **Andamento dei corsi di borsa del titolo Banca Profilo successivamente alla data del 18 febbraio 2009 e fino all'emissione del presente parere.** Successivamente all'annuncio al mercato dell'operazione di aumento di capitale, il titolo Banca Profilo ha registrato un sensibile incremento del controvalore medio giornaliero scambiato (+ 720 per cento e + 1.100 per cento nel primo mese e nei due mesi successivi al 18 febbraio 2009, rispetto al controvalore medio giornaliero scambiato nel mese antecedente il 18 febbraio 2009) e dei corsi di borsa, raggiungendo nella seduta del 16 aprile 2009 il prezzo di Euro 0,8 per azione. Nel mese di aprile 2009 la Consob ha richiesto a Banca Profilo di fornire spiegazioni in merito all'andamento del corso del titolo e, in particolare, sui motivi che hanno spinto l'azione a guadagnare nella seduta del 16 aprile 2009 oltre il 19; con comunicato stampa del 17 aprile 2009, la Banca ha riferito di non essere a conoscenza di possibili motivi alla base dell'andamento del titolo. Fermo restando quanto esposto al precedente punto, è da notare che eventuali prezzi successivi alla data di annuncio dell'operazione (18 febbraio 2009) sarebbero comunque da non considerare, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni, in quanto potenzialmente influenzati da movimenti di natura speculativa che normalmente seguono l'annuncio di operazioni di questa specie.

Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione ai fini della predisposizione della presente relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

11 CONCLUSIONI

Nello svolgimento del nostro lavoro sono emerse le seguenti considerazioni:


- la considerazione della minusvalenza potenziale sui titoli obbligazionari non governativi non quotati su mercati attivi trasferiti alla categoria dei crediti e finanziamenti, condurrebbe a determinare un valore del patrimonio netto

- contabile per azione inferiore al prezzo di emissione delle azioni pari ad Euro 0,20;
- la Società non è in grado di elaborare un business plan “stand alone” in quanto, anche alla luce delle raccomandazioni dell’Istituto di Vigilanza, il presupposto della continuità aziendale di Banca Profilo è subordinato al buon esito dell’operazione di ricapitalizzazione;
 - Euro 30 milioni dell’aumento di capitale complessivo saranno offerti in opzione a tutti gli azionisti al medesimo prezzo di Euro 0,20;
 - la scarsa significatività dei prezzi di Borsa del titolo Banca Profilo, in considerazione dei ridotti volumi di negoziazione in rapporto alla media del mercato borsistico italiano, del segmento di appartenenza e delle banche componenti l’indice MIBBANKH, di un bid-ask spread medio elevato rispetto alla media del mercato, di un anomalo andamento dell’indicatore capitalizzazione di borsa/patrimonio netto rispetto ai titoli delle altre banche italiane quotate e del fatto che il titolo non è coperto da broker houses;
 - l’incertezza che caratterizza il settore di operatività di Banca Profilo, con particolare riferimento al risparmio gestito.

Sulla base di tali considerazioni, della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, dei commenti sull’adeguatezza dei metodi utilizzati, e dei limiti specifici incontrati nell’espletamento dell’incarico, come illustrati nell’ambito della presente relazione, riteniamo che il prezzo di emissione delle azioni Banca Profilo pari ad Euro 0,20 per azione sia congruo.

Milano, 30 aprile 2009

PricewaterhouseCoopers SpA


Pierfrancesco Anglani
(Revisore contabile)

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
all'ordine del giorno della parte ordinaria (punti 1 e 2)**

Punto 1 - Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

Signori Azionisti,

nel marzo del 2008 Banca d'Italia ha emanato disposizioni in tema di organizzazione e governo societario delle banche. Nell'ambito di tali disposizioni, l'Organo di Vigilanza affronta il tema dei meccanismi di remunerazione e di incentivazione fornendo i principi generali e le linee applicative cui le banche devono attenersi nella definizione delle proprie *policy* di remunerazione.

A fronte della centralità del tema, e nell'imminenza del termine ultimo per conformarsi alle nuove disposizioni (30.06.2009), Banca d'Italia è tornata sull'argomento con alcune riflessioni e indicazioni aggiuntive, in occasione dei chiarimenti del febbraio 2009.

Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori e del *management* della Banca possono favorire la competitività e il governo delle imprese bancarie. In particolare, la remunerazione di coloro che rivestono ruoli chiave all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Al contempo, i sistemi retributivi devono essere coerenti con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (quali ad esempio le *stock option*) o collegate alle *performance* aziendali, devono essere parametrize al rischio assunto dalla banca e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

Dal punto di vista applicativo, le istruzioni di vigilanza del marzo 2008, come integrate con nota del febbraio 2009, dispongono che lo statuto deve prevedere che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su

strumenti finanziari (ad esempio *stock option*). Dall'approvazione delle politiche e dei piani deve risultare la coerenza degli stessi rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo, anche prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione e, con riguardo alle seconde, sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

La modifica dell'articolo 20 dello statuto proposta all'Assemblea convocata in parte straordinaria è proprio finalizzata a recepire la previsione illustrata.

Come precisato dall'Organo di Vigilanza, l'approvazione delle politiche retributive da parte dell'assemblea è essenzialmente volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto.

L'informativa assembleare deve essere idonea a fornire all'organo assembleare una chiara ed efficace rappresentazione di: i) ragioni e finalità che la banca persegue con la politica retributiva; ii) criteri prescelti nella definizione delle politiche remunerative, con particolare riguardo all'equilibrio tra componente fissa e variabile nonché al collegamento del compenso con il livello di rischio e l'effettività e stabilità dei risultati; iii) parametri utilizzati per il calcolo delle componenti variabili, elementi essenziali che li compongono ed eventuali fonti di reperimento dei medesimi; iv) iter seguito nell'elaborazione delle politiche di remunerazione.

Le linee applicative della Banca d'Italia richiedono inoltre che, nelle realtà aziendali più complesse, debba essere istituito un comitato all'interno dell'organo che stabilisce i compensi dei singoli consiglieri di amministrazione, composto in maggioranza da soggetti indipendenti, con compiti consultivi in materia di compensi degli esponenti aziendali nonché compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del management della Banca.

L'Organo di Vigilanza richiede inoltre che i compensi basati su strumenti finanziari e i bonus collegati ai risultati economici siano preclusi ai componenti degli organi di controllo. Per i Consiglieri non esecutivi dovranno di norma essere evitati meccanismi di incentivazione, che dovranno comunque rappresentare una parte non significativa della

remunerazione ed essere definiti nel rigoroso rispetto delle cautele in precedenza richiamate di corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili, di elaborazione di sistemi di ponderazione per il rischio e di individuazione di meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi.

Con riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i compensi devono essere di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connessi al ruolo. I meccanismi di incentivazione devono essere coerenti con i compiti assegnati; andranno evitati, salvo valide e comprovate ragioni, bonus collegati ai risultati economici e andranno osservate con particolare rigore le richiamate cautele di corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili, di elaborazione di sistemi di ponderazione per il rischio e di individuazione di meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi.

In ultimo, l'Organo di Vigilanza richiede che, nella definizione dei sistemi di incentivazione e di retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Banca debba essere coinvolto necessariamente l'organo con funzione di supervisione strategica (il Consiglio di Amministrazione nel caso di specie), il quale deve assicurarsi che detti sistemi tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni devono essere ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione; il rapporto tra la retribuzione complessiva e la componente variabile deve, inoltre, essere puntualmente determinato ed attentamente valutato.

In coerenza con i principi illustrati ed in attuazione delle linee applicative emanate dalla Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il documento illustrativo delle "Politiche di remunerazione del Gruppo bancario Banca Profilo" (la "Policy di remunerazione"), qui allegato, proposto per l'approvazione all'Assemblea convocata in prima convocazione il 15 maggio 2009, in seconda convocazione il 29 maggio 2009 e, occorrendo, in terza convocazione, il 15 giugno 2009.

La *Policy* di remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 28.04.2009, è stata portata all'attenzione dell'Organo di Vigilanza, come richiesto dalla Banca d'Italia con nota n. 361561 del 06.04.2009.

Le eventuali modifiche od integrazioni che - su richiesta della Banca d'Italia - dovessero essere apportate alla *Policy* di remunerazione successivamente alla sua pubblicazione, saranno dettagliatamente illustrate e motivate in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvarla.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 28 aprile 2009

POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO

1. Premessa

Le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (“Disposizioni”), emanate dalla Banca d'Italia in data 4/3/2008², prevedono, tra l'altro, che l'Assemblea ordinaria approvi: (i) le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, (ii) i piani basati su strumenti finanziari.

Sulla base delle Disposizioni, le politiche di remunerazione devono assicurare la coerenza con la prudente gestione del rischio e con gli obiettivi di lungo periodo, anche prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili. Con riguardo a queste ultime, i sistemi di ponderazione per il rischio e i meccanismi devono assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi. Le disposizioni della Banca d'Italia stabiliscono inoltre che deve essere assicurata all'Assemblea un'adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione, che potrà essere fornita in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale.

In tale ambito, si sottolinea che adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli Amministratori e del *management*:

- sono fondamentali per favorire la competitività e il governo dell'azienda, attraendo e fidelizzando soggetti con professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa;
- non devono essere, al contempo, in contrasto con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo, così da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse del gruppo.

Viene pertanto proposta a questa Assemblea l'approvazione della “Politica di remunerazione del Gruppo Banca Profilo (“Gruppo”)” che definisce le finalità, i criteri ed i parametri che la banca applica nel disegnare, implementare e monitorare le politiche ed i piani remunerativi di tutto il Gruppo.

² In una nota della medesima Banca d'Italia del 19 febbraio 2009 sono stati forniti chiarimenti e precisazioni di carattere operativo.

2. Finalità perseguite con la politica retributiva

Banca Profilo (“Banca”), attraverso la propria politica retributiva, persegue la ricerca del miglior allineamento tra l’interesse degli azionisti e quello del *management*, sia in una ottica di breve periodo, attraverso la massimizzazione della creazione di valore, che in quella di lungo periodo, attraverso una prudente gestione dei rischi aziendali.

La strategia retributiva della Banca rappresenta, quindi, uno strumento chiave per poter attrarre, trattenere e motivare dipendenti qualificati, portatori di competenze distintive per la Banca, nell’ambito di una corretta e consapevole assunzione di rischio e di una redditività sostenibile.

I meccanismi attraverso i quali la Banca intende determinare i livelli retributivi e i compensi dovranno essere coerenti con i comportamenti che si intende incentivare e dunque dovranno:

- formulare una struttura di retribuzione complessivamente equilibrata, bilanciando componenti fisse e variabili sia di breve che di lungo periodo;
- collegare la retribuzione alla *performance*, allineando il livello dei pagamenti degli incentivi ai risultati complessivi di profittabilità ponderata per il rischio ed assicurando coerenza tra i sistemi incentivanti ed i meccanismi di rilevazione delle performance;
- stabilire soglie minime di performance del Gruppo e dell’individuo, al di sotto delle quali non sono erogati incentivi;
- adottare una visione della *performance* di lungo periodo, collegando l’evoluzione delle retribuzioni a livelli sostenibili di profittabilità;
- premiare l’assunzione bilanciata di rischio, senza indurre ad assumere rischi eccedenti e non coerenti con le strategie aziendali;
- collocare la soddisfazione del cliente, sia “interno” sia “esterno”, al centro degli obiettivi di Gruppo inserendola in tutti i sistemi incentivanti.

3. Criteri prescelti della politica retributiva

Gli obiettivi generali e le linee guida perseguite attraverso la politica retributiva rispondono pertanto a criteri di:

- meritocrazia, garantendo un forte collegamento con la prestazione fornita ed il potenziale manageriale futuro;
- sostenibilità, riconducendo gli oneri retributivi entro valori compatibili con l’equilibrio economico dell’azienda.

Il pacchetto retributivo complessivo deve dunque bilanciare componenti fisse e variabili, monetarie e non, in modo da incidere efficacemente sulla motivazione e sulla fidelizzazione dei dipendenti. In particolare, in via di principio, il peso della componente variabile deve incrementare con l'aumentare della rilevanza strategica della posizione ricoperta.

Le componenti fisse remunerano le competenze manageriali e tecniche dei dipendenti, ricercando un livello che garantisca la continuità manageriale e la competitività sul mercato. Inoltre, la rilevanza della componente fissa all'interno del pacchetto complessivo deve essere di per sé adeguata in modo tale da ridurre il rischio di comportamenti eccessivamente speculativi focalizzati sui risultati di breve termine.

La retribuzione fissa è composta dallo stipendio e viene aggiornata, oltre che per effetto dei rinnovi contrattuali, da provvedimenti retributivi (crescita negli inquadramenti e incrementi economici). Queste leve vengono adottate in modo selettivo e contenuto per premiare persone che sviluppano le competenze, aumentano le responsabilità e dimostrano capacità di replicare importanti risultati nel tempo. In via di principio il Gruppo punta ad attestarsi su livelli mediamente in linea con la prassi di mercato.

All'interno delle componenti fisse della remunerazione è incluso un pacchetto *benefit*, che per i dirigenti comprende l'assistenza sanitaria e la polizza infortuni professionali ed extraprofessionali. Per i quadri direttivi e le aree professionali viene applicato il CCNL Aziende del Credito e comprende la polizza infortuni professionali ed extraprofessionali ed un contributo a favore dell'assistenza sanitaria.

Attraverso le componenti variabili ricorrenti della remunerazione e gli incentivi di lungo termine (quali piani di *stock option*, piani di *stock granting* e sistemi di *bonus* differiti) si persegue invece la differenziazione meritocratica, stabilendo un collegamento diretto tra i compensi e i risultati dimostrati nel breve e lungo termine.

Per fidelizzare alcuni dipendenti sono in essere patti che prevedono specifici compensi, finalizzati ad assicurare una maggiore stabilità nel rapporto di lavoro o la non concorrenza da parte dei dipendenti.

Laddove eventuali compensi specifici non fossero correlati a *performance* adeguate e sostenibili, o risultino essere al di fuori degli *standard* di mercato, si perseguirà l'opportunità di rinegoziarli al fine di garantire che una consistente porzione di premio venga legata alla *performance* e sia coerente con le migliori prassi di *governance*.

Parametri utilizzati per il calcolo delle componenti variabili

In coerenza con il quadro sopra delineato, il Gruppo intende elaborare uno specifico sistema di incentivazione, in linea con la migliore prassi del mercato, a supporto del piano industriale triennale (“Piano”) in corso di predisposizione, rivolto al *management* e finalizzato a sostenere il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei parametri di rischio previsti.

Detto sistema si compone di due parti, tra loro strettamente correlate:

- la prima relativa agli obiettivi e ai risultati raggiunti in ciascun anno di riferimento;
- la seconda (Piano di Lungo Termine - PLT) riguardante gli obiettivi e i risultati che saranno complessivamente conseguiti al termine del Piano.

La definizione degli obiettivi *target* si fonda su linee guida differenziate a seconda dell’attività e responsabilità attribuita ai singoli collaboratori, ed adotta parametri di rilevazione collegati a:

- obiettivi quantitativi di Gruppo attinenti, in linea di principio, ai risultati del bilancio consolidato (a titolo indicativo i risultati operativi, l’utile netto, la profittabilità ponderata per il rischio);
- obiettivi individuali, prevalentemente di natura quantitativa, legati, tra l’altro, a target di raccolta, redditività delle masse, ricavi e/o costi di cui il collaboratore è responsabile in funzione del *budget* aziendale; si prevedono inoltre obiettivi di natura qualitativa, legati a specifiche attitudini professionali ritenute importanti (in particolare la soddisfazione dei clienti) ed alla realizzazione di progetti di rilevanza generale per il Gruppo.

Fanno eccezione a questi criteri generali gli obiettivi assegnati al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e ai responsabili delle funzioni di controllo interno, che in coerenza con quanto indicato dalle Disposizioni, non sono collegati a risultati economici della Banca e del Gruppo.

I livelli di *performance* individuati negli obiettivi devono essere collegati alle previsioni dei *budget* e del Piano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed il raggiungimento dei risultati numerici viene verificato sulla base del bilancio consolidato del Gruppo e dei dati commerciali e gestionali calcolati dal controllo di gestione.

Il bonus annuale, di cui alla prima parte del suddetto sistema, è erogato al *management* successivamente alla data di approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio di riferimento, nel rispetto dei meccanismi di incentivazione tempo per tempo vigenti, in

funzione della valutazione delle prestazioni individuali e con modalità anche differite nel tempo.

Il Piano di lungo termine prevede l'attribuzione ai beneficiari di una somma *una tantum*, da erogarsi al termine del Piano, anche con modalità differita e nella forma di piani di *stock option* e piani di *stock granting*, subordinatamente al raggiungimento dei relativi obiettivi e alla permanenza in servizio al termine del Piano.

L'entità dei premi erogabili per il *management* sarà definita in via analitica in sede di predisposizione del nuovo Piano e, quindi, sottoposta alla prima utile Assemblea degli azionisti; nell'ipotesi di pieno conseguimento degli obiettivi di piano, si prevede essere in linea con la prassi di mercato.

4. Iter nell'elaborazione delle politiche di remunerazione

Come richiamato, le Disposizioni attribuiscono al Consiglio di Amministrazione la competenza a definire le politiche di remunerazione, anche per i dipendenti ed i collaboratori.

Nella sua attività si prevede che il Consiglio di Amministrazione si avvarrà del supporto di un Comitato per le Remunerazioni ai sensi delle richiamate Disposizioni, di futura istituzione. L'individuazione degli obiettivi da attribuire ai singoli dirigenti, nell'ambito della politica determinata dall'Assemblea e dei parametri individuati dal Consiglio di Amministrazione, è di competenza dell'Amministratore Delegato, supportato dal Direttore Generale.

5. Informazione sulla retribuzione per ruolo e funzioni

Di seguito vengono riepilogate, aggregate per ruoli aziendali, le principali informazioni attinenti la struttura retributiva.

A) Componenti il Consiglio di Amministrazione

Il compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione viene determinato in occasione della nomina dall'Assemblea dei Soci, ai sensi del primo comma dell'art. 2389 del Codice Civile. L'Assemblea determina anche il compenso annuo aggiuntivo a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile; considerando che ove l'Assemblea non vi abbia provveduto provvede il Consiglio.

B) Amministratore Delegato

La remunerazione dell'Amministratore Delegato si compone di un compenso fisso e di un compenso variabile, collegato al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e di Piano. La componente variabile annuale, prevista con riferimento al raggiungimento dei risultati di Budget e quella connessa ai parametri collegati al Piano triennale saranno definite in sede di approvazione del nuovo Piano, terranno conto delle Disposizioni emanate e saranno allineate con i più recenti *standard* di mercato.

Gli incentivi di lungo termine collegati ad obiettivi di Piano spettanti all'Amministratore Delegato potranno essere assegnati eventualmente anche nella forma di piani di *stock option*, piani di *stock granting* e sistemi di bonus differiti.

C) Componenti il Collegio Sindacale

Il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e per i sindaci effettivi viene determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina.

D) Direttore Generale

La determinazione del compenso spettante al Direttore Generale viene attribuita al Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Comitato di Remunerazione.

La retribuzione del Direttore Generale si compone di un compenso fisso e di un compenso variabile, collegato al grado di raggiungimento degli obiettivi operativi annuali e di Piano. La componente variabile annuale, prevista con riferimento al raggiungimento dei risultati di Budget e quella connessa ai parametri collegati al Piano triennale saranno definite in sede di approvazione del nuovo Piano, terranno conto delle Disposizioni emanate e saranno allineate con i più recenti *standard* di mercato.

Gli incentivi di lungo termine collegati ad obiettivi di Piano spettanti al Direttore Generale potranno essere assegnati eventualmente anche nella forma di piani di *stock option*, piani di *stock granting* e sistemi di bonus differiti.

E) Responsabili delle funzioni di controllo interno e Dirigente preposto

Per i responsabili delle funzioni di controllo interno e il Dirigente preposto è prevista una retribuzione annua fissa lorda ed una retribuzione variabile legata ai risultati conseguiti

nell'espletamento delle proprie funzioni aziendali, di importo proporzionato alla retribuzione annua fissa lorda.

L'entità del suddetto trattamento variabile è definita, nel rispetto delle Disposizioni, con riferimento ad indicatori specifici delle rispettive funzioni che dovranno includere, tra l'altro, la corretta rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali della Banca e del Gruppo, l'assolvimento degli adempimenti contabili, di vigilanza e fiscali nonché il controllo di qualità sui processi che sovrintendono all'informativa amministrativo-finanziaria.

F) Dirigenti

La remunerazione degli altri dirigenti si compone di una retribuzione annua omnicomprensiva e di una retribuzione variabile, collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance, di budget e di Piano, parametrata alla RAL in funzione della complessità della rilevanza della posizione ricoperta. Non si prevede di assegnare minimi garantiti.

In particolare i dirigenti attivi nell'ambito del *private banking* avranno una retribuzione variabile legata prevalentemente ad obiettivi quantitativi connessi alla profittabilità netta delle masse e alla raccolta secondo metodologie di calcolo in linea con la migliori prassi di mercato.

Gli incentivi variabili di breve e di lungo termine spettanti ai dirigenti potranno essere assegnati anche nella forma di piani di *stock option*, piani di *stock granting* e sistemi di bonus differiti.

I dirigenti beneficiano inoltre di una assistenza sanitaria, una polizza infortuni professionali ed extraprofessionali e del pacchetto benefit previsto. Il trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto è ai sensi della normativa di riferimento.

G) Altri dipendenti (quadri direttivi ed aree professionali)

La remunerazione degli altri dipendenti avviene in conformità al CCNL Aziende del Credito.

6. Tipologia ed impatto delle eventuali modificazioni rispetto alle politiche già approvate

Rispetto alle linee guida delle politiche retributive sopra delineate si evidenzia, che relativamente all'esercizio 2008:

- non sono state erogate, salvo limitati casi di importo non rilevante, retribuzioni variabili al *management* ed ai collaboratori dipendenti a seguito dei risultati economici della Banca e del Gruppo;
- fanno eccezione i compensi garantiti da accordi esistenti per un importo complessivo pari ad €153.000 relativamente a tre dipendenti della Banca; nonché la quota parte annuale dei piani di fidelizzazione siglati nel 2007 e 2008.

Punto 2 – Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata nella carica; determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al presente punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi rammentiamo che – in considerazione dei contenuti dell’Accordo di Investimento resi noti al pubblico mediante pubblicazione per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF in data 28 febbraio 2009 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” - il mandato del Consiglio di Amministrazione da nominarsi dall’Assemblea convocata il 29 aprile 2009 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009, è previsto scada in occasione della “Assemblea del Closing” ovvero una volta deliberato l’Aumento di Capitale per Euro 110 milioni all’ordine del giorno della Parte Straordinaria, che precede, della presente Assemblea.

Qualora, come proposto, l’Assemblea in parte straordinaria abbia autorizzato l’aumento di capitale per Euro 110 milioni ponendo così termine al mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea del 29/30 aprile, occorrerà procedere alla nomina del nuovo Consiglio che durerà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti, ai sensi di quanto indicato all’articolo 14 dello statuto sociale, che ha fissato in 3 (tre) il numero minimo ed in 13 (tredici) il numero massimo dei membri dell’Organo Amministrativo.

In relazione alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, siete chiamati ad autorizzare, ove del caso, l’esercizio delle attività concorrenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2390 del codice civile.

Siete inoltre invitati a deliberare in ordine al compenso annuale per ciascun esercizio di durata nella carica, o, in proporzione, per frazione d’anno, da attribuire, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto sociale, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell’emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche.

Si ricorda che, ai sensi di statuto – qui allegato - alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante voto di lista. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero di nessuna lista l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Si segnala che:

- hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.
- le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 30 aprile 2009).

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

Nelle liste, i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;

- un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998. Si segnala che almeno 1 candidato, per Consigli di Amministrazione fino a 7 componenti, ovvero almeno 2 candidati, per Consigli di Amministrazione con più di 7 componenti, devono, a pena di decadenza, essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In aggiunta alle dichiarazioni ed alle attestazioni richieste dalla legge e dallo statuto, si invitano i soci presentatori ad attivarsi, se il candidato opti per tale facoltà, affinché le liste siano accompagnate dalla dichiarazione di elezione del domicilio per la carica presso la sede sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, dovendosi di ciò dare atto in sede di nomina e dovendosi far constare in assemblea il ricorrere di tale fattispecie (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008, qui allegato).

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'articolo 2409 - septiesdecies c.c., il Consiglio di Amministrazione invita i soci presentatori ed i loro candidati a far sì che, nei *curricula* di questi ultimi, siano riportati gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto anche raccomandato da Consob con la citata comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

ALLEGATI

- **Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (Marzo 2008)**
- **Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008**
- **Avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 09.04.2009**
- **Statuto Sociale**

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE

Premessa

1. Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Con decreto del 5 agosto 2004 (pubblicato in G.U. n. 200 del 26 agosto 2004), il Ministro dell'economia, in qualità di Presidente del CICR, ha emanato, su proposta della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 53, 67, 107 e 114-*quater* del Testo unico bancario (TUB), criteri generali e linee di indirizzo in materia di organizzazione e governo societario delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB e degli IMEL. Con le presenti disposizioni la Banca d'Italia dà attuazione a tale decreto, con riferimento alle banche e alle società capogruppo, indicando le caratteristiche essenziali che il governo societario deve presentare a fini di sana e prudente gestione.

L'intervento normativo trae origine dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e dal relativo coordinamento del TUB, con particolare riguardo alla possibilità riconosciuta alle banche di adottare sistemi di amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale, anche alla luce delle esperienze applicative maturate nel settore bancario. Esso tiene conto delle più recenti evoluzioni del quadro normativo in materia di *corporate governance* e assetti organizzativi, riconducibili all'attuazione della legge per la tutela del risparmio ⁽¹⁾ e al recepimento della nuova disciplina prudenziale per le banche ⁽²⁾, nonché dei principi e delle linee guida elaborate in materia a livello nazionale ed internazionale ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Si hanno presente, in particolare, le modifiche apportate al Testo unico della finanza (TUF) per rafforzare, nelle società quotate, l'efficacia dei controlli ed elevare il grado di tutela delle minoranze azionarie.

⁽²⁾ Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, segnatamente le disposizioni relative a "La gestione e il controllo dei rischi. Ruolo degli organi aziendali", contenute nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta.

⁽³⁾ In particolare, si ha riguardo: al "Codice di autodisciplina delle società quotate", 2006, del Comitato per la *Corporate Governance*, Borsa Italiana Spa; ai "Principi di governo societario" elaborati dall'OCSE

Le presenti disposizioni – che disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale – formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, i conflitti di interesse, nonché gli obblighi di *disclosure* verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento ⁽⁴⁾.

I soggetti destinatari della disciplina sono le banche e le società capogruppo di gruppi bancari. Sulla società capogruppo ricade in particolare la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del gruppo, avuto riguardo soprattutto all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

2. Le presenti disposizioni di vigilanza, in linea con le tecniche della “*better regulation*”, si articolano in principi generali e linee applicative. I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità ⁽⁵⁾. Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche. Nella prospettiva di rafforzare gli standard minimi di organizzazione e governo societario di tutti gli intermediari, i principi indicati riguardano: la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l'appropriato bilanciamento dei poteri, l'equilibrata composizione degli organi, l'efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali, l'adeguatezza dei flussi informativi.

I vertici dell'impresa bancaria assumono un ruolo centrale nella definizione, sulla base di un'attenta valutazione delle specifiche caratteristiche aziendali, di assetti di governo societario idonei ad assicurare il perseguimento di detti obiettivi.

La Banca d'Italia valuta l'adeguatezza delle soluzioni organizzative e di governo societario adottate avendo riguardo all'attuazione piena e sostanziale delle presenti disposizioni. Queste ultime rappresentano inoltre criteri di accertamento della conformità degli statuti alla sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 56 del TUB.

3. La presente disciplina in via generale non fa riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, potenzialmente variabili in relazione alla struttura organizzativa prescelta, ma richiama le funzioni di “supervisione strategica”, “gestione” e “controllo”, che dovranno essere in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza.

nell'aprile 2004; al documento “Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie”, del Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria, febbraio 2006.

⁽⁴⁾ Su tale ultimo profilo cfr. il Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, in materia di organizzazione e procedure degli intermediari, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF.

⁽⁵⁾ L'impostazione adottata consente, in sede applicativa, di motivare le scelte di governo societario in funzione delle caratteristiche dimensionali, organizzative e operative dell'azienda; in tale ambito possono assumere rilievo anche la quotazione della banca o l'articolazione internazionale del gruppo di appartenenza.

Tale impostazione risponde all'esigenza di enucleare dalle competenze degli organi sociali nei diversi modelli quelle che, presenti in ogni organizzazione aziendale, assumono rilievo sotto un profilo di vigilanza. La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione; la funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare dette strategie; la funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

In relazione ai diversi modelli di amministrazione e controllo e alle scelte statutarie dei singoli intermediari, più funzioni possono essere svolte dallo stesso organo o più organi possono condividere la stessa funzione. Ad esempio, la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, possono essere incardinate nello stesso organo aziendale; tipicamente ciò avviene nell'ambito del consiglio di amministrazione. Nel modello dualistico il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione possono concorrere nello svolgimento della funzione di supervisione strategica quando lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società (art. 2409-*terdecies*, comma 1, lett. *f-bis* del codice civile); in tale caso, peraltro, la funzione di supervisione strategica viene considerata, a fini di vigilanza, incentrata sul consiglio di sorveglianza.

Ciò posto, l'espressione organo con funzione di supervisione strategica deve intendersi riferita all'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società) ⁽⁶⁾. L'espressione organo con funzione di gestione deve intendersi riferita all'organo aziendale o ai componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono, nei diversi modelli, gli organi con funzione di controllo (o organi di controllo).

1. Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario.

Principi generali

In linea teorica non sussiste un'univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa.

Le banche dovranno esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di un'approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presenti anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del sistema prescelto.

⁽⁶⁾ In linea con tale impostazione, la Circolare 263/2006 attribuisce ad un unico organo, quello di supervisione strategica, il ruolo di determinare la *policy* aziendale in materia di gestione e controllo dei rischi e di verificarne l'attuazione da parte dell'organo con funzione di gestione.

La banca terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del gruppo in cui è eventualmente inserita.

I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative.

Sulla scelta possono incidere anche fattori o eventi straordinari che costituiscono momenti di discontinuità nella vita della società (es. aggregazioni, mutamenti nell'assetto di controllo), ferma restando la necessità che il modello adottato sia coerente con le strategie aziendali di lungo periodo.

Le banche di minore dimensione potranno trarre vantaggio dal ricorso a schemi statutari e prassi organizzative elaborati con l'ausilio delle associazioni di categoria e vagliati dall'Autorità di vigilanza.

Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo – di competenza dell'assemblea dei soci – devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Nel caso del gruppo bancario, il progetto di governo societario redatto dalla capogruppo deve illustrare le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine adottati dalle controllate.

Linee applicative

Il progetto di governo societario deve:

- a) illustrare le ragioni che rendono il modello prescelto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;
- b) descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (compiti, poteri e composizione degli organi aziendali; sistema delle deleghe; regime del controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi), ai diritti degli azionisti (in materia di diritto di recesso, *quorum* deliberativi dell'assemblea e per l'impugnativa delle delibere assembleari e consiliari, rappresentanza, etc.), alla struttura finanziaria (categorie di azioni e limiti alla loro circolazione, strumenti finanziari partecipativi, patrimoni destinati, etc.), alle modalità di gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti aziendali, etc.);
- c) fornire, nel caso della capogruppo, un'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema dei controlli (poteri degli organi, flussi informativi, gestione dei rischi, etc.) ⁽⁷⁾. Le banche appartenenti al gruppo

⁽⁷⁾ Si richiama, ad esempio, la possibilità da parte degli organi di controllo di richiedere notizie e scambiare informazioni relative a società controllate, anche rivolgendosi direttamente agli organi di queste ultime (cfr. artt. 2403-bis e 2409-*quaterdecies*, c.c. e 151 e seguenti del TUF).

possono non redigere il progetto di governo societario, laddove scelte e motivazioni relative ai propri assetti organizzativi siano compiutamente rappresentate nel progetto della capogruppo;

- d) essere redatto e inviato alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della modificazione del sistema di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria;
- e) essere redatto da tutte le banche entro la data del 30 giugno 2009, aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo ed essere sottoposto, ove richiesto, alla Banca d'Italia ⁽⁸⁾;
- f) le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

2. Compiti e poteri degli organi sociali.

Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

L'articolazione degli organi societari deve essere conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo, evitando la creazione di strutture organizzative (es. comitati interorganici) con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2.1 Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione.

Principi generali

Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile della gestione aziendale. Analoga esigenza di una puntuale distinzione di ruoli si pone con riferimento ai componenti dell'organo in cui siano incardinate entrambe le funzioni ⁽⁹⁾. Tale distinzione di funzioni non incide sulla caratteristica collegiale

⁽⁸⁾Le banche valutano l'opportunità di rendere pubblico in tutto o in parte il contenuto del progetto di governo societario.

⁽⁹⁾ La nuova disciplina civilistica individua chiaramente compiti e responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo, distinguendo tra amministratori destinatari di deleghe e amministratori non esecutivi. Nel disegno del codice, si distingue tra compiti, svolti dagli organi delegati, di "cura" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, da un lato, e compiti di "valutazione" di tale assetto e, in generale, dell'andamento della gestione, svolta dal consiglio di amministrazione. Tale assetto contribuisce a valorizzare la funzione di supervisione che deve essere svolta dal consiglio di amministrazione nel suo complesso sull'attività di gestione corrente della banca affidata a chi ha funzioni esecutive (articolo 2381 c.c.).

dell'organo e sul coinvolgimento di tutti i suoi membri nello svolgimento dell'attività, ma consente una più puntuale articolazione dei momenti (di supervisione strategica e gestionali) attraverso i quali l'organo medesimo esercita le proprie competenze. Nelle banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa la predetta distinzione può non sussistere, considerato anche il contributo fornito in tali realtà dal direttore generale nell'esercizio dei compiti di gestione.

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge un'importante funzione al fine di favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile ⁽¹⁰⁾.

Un ruolo analogo, volto a favorire la dialettica con la funzione di gestione, deve essere rivestito nel modello dualistico dal presidente dell'organo al quale sia attribuita la funzione di supervisione strategica. Qualora quest'ultima sia assegnata al consiglio di sorveglianza è necessario che il presidente dell'organo mantenga una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni svolte, in modo da assicurare un raccordo obiettivo ed imparziale tra le stesse.

Linee applicative

- a) Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio; ciò, anche al fine di consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.
- b) Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di delega: le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, la nomina del direttore generale, l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità. Nell'ambito delle società capogruppo potranno essere delegate le operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro del gruppo.
- c) Nei casi in cui, al fine di conferire unitarietà alla conduzione aziendale, rilevanti poteri di gestione siano delegati a un singolo esponente aziendale, occorre comunque preservare una corretta e costruttiva dialettica interna; a tal fine, anche quando il potere di proposta delle delibere consiliari sia assegnato in via ordinaria a tale esponente, deve garantirsi la facoltà in capo anche ad altri consiglieri di formulare proposte, così come deve curarsi con particolare attenzione e impegno la completa e tempestiva informativa all'organo collegiale.
- d) La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifica solo in realtà aziendali con caratteristiche di particolare complessità operativa o dimensionale e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale. La presenza di più direttori generali è possibile in casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all'attività transfrontaliera, alla complessità operativa), purché le rispettive

⁽¹⁰⁾ Cfr. art. 2381, comma 1, c.c. richiamato dall'articolo 2409–*noviesdecies* per il modello monistico.

competenze siano definite e sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.

- e) Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, salva la facoltà di rivestire, in casi eccezionali, compiti di supplenza dei componenti esecutivi. Tali disposizioni si applicano anche al presidente del consiglio di gestione quando il consiglio di sorveglianza non riveste il ruolo di organo con funzione di supervisione strategica.
- f) L'attribuzione di compiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non deve condurre a ingerenze di quest'ultimo nella gestione, per non snaturarne di fatto la funzione di controllo e non limitare l'autonomia dell'organo gestorio. Lo statuto della banca, nell'ambito di quanto consentito dal codice civile, deve: (i) individuare in modo chiaro e puntuale l'ambito delle materie attribuite alla competenza del consiglio di sorveglianza; (ii) limitare tali competenze alle sole operazioni effettivamente "strategiche", escludendo in ogni caso ampliamenti delle fattispecie rimesse allo stesso consiglio di sorveglianza; (iii) qualificare natura e contenuti del potere decisionale riconosciuto al consiglio medesimo rispetto alle competenze del consiglio di gestione, fermo restando il potere di proposta di quest'ultimo; (iv) individuare le operazioni strategiche fondamentali (es. fusioni, acquisizioni di particolare rilievo) per le quali il consiglio di sorveglianza può rappresentare il proprio indirizzo al consiglio di gestione ai fini della predisposizione della relativa proposta; (v) attribuire al consiglio di gestione della capogruppo il compito di designare i consiglieri esecutivi delle società del gruppo al fine di assicurare l'unitarietà della conduzione operativa del gruppo stesso.
- g) Tenuto conto della disciplina civilistica in tema di interessi degli amministratori per i sistemi tradizionale e monistico (artt. 2391 e 2409-noviesdecies, comma 1, c.c.), le banche adottano, nell'ipotesi di attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica, idonee disposizioni statutarie che assicurino adeguata trasparenza e sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri di sorveglianza abbiano interessi, per conto proprio o di terzi ⁽¹¹⁾. In tali circostanze i consiglieri devono dare notizia di tale interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione deve inoltre adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

2.2. Organo con funzioni di controllo.

Principi generali

L'organo con funzioni di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

⁽¹¹⁾ Resta ferma l'applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari e delle attività di rischio verso soggetti collegati di cui, rispettivamente, agli artt. 136 e 53 del TUB.

L'ordinamento affida compiti di controllo al collegio sindacale, nel sistema tradizionale, al consiglio di sorveglianza, in quello dualistico, e al comitato per il controllo sulla gestione, in quello monistico.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'Autorità di vigilanza: l'organo di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo di controllo i relativi compiti e poteri.

L'organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo ⁽¹²⁾, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

L'organo di controllo si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. In ragione di tale stretto collegamento è opportuno che l'organo di controllo sia specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno (soprattutto revisione interna e controllo di conformità) e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

L'organo di controllo vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. A tal fine, esso deve avere una idonea conoscenza dei sistemi adottati dall'intermediario, del loro concreto funzionamento, della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale. Particolare attenzione va rivolta ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, avuto riguardo sia ai profili organizzativi, sia a quelli quantitativi. Considerata anche la rilevanza dei rischi non espressamente coperti dalla regolamentazione prudenziale del "primo pilastro" (es. reputazionale, strategico, etc.), l'organo di controllo è altresì tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, l'organo di controllo verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione andrà rivolta al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse ⁽¹³⁾.

⁽¹²⁾ Si richiamano, ad esempio, le funzioni di controllo di secondo (gestione dei rischi, funzione di *compliance*) e terzo livello (*audit*); l'organismo di vigilanza eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001.

⁽¹³⁾ Si richiamano al riguardo sia le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 2391 e 2391-*bis*, sia le specifiche previsioni per le banche riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati e le obbligazioni degli esponenti bancari, di cui rispettivamente agli artt. 53 e 136 del TUB. Assumono rilievo inoltre le disposizioni sui conflitti di interesse nella prestazione di attività e servizi di investimento contenute nel Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF.

Nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate l'organo di controllo tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'intermediario sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico.

I controlli devono riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), ai diversi rami di attività (credito, finanza, etc.), all'operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di *business* o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*).

Gli organi incaricati della funzione di controllo nella società capogruppo verificano anche il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo.

Nel caso di adozione di modelli alternativi assume specifico rilievo l'esigenza di assicurare l'efficacia e l'effettività delle funzioni svolte dall'organo di controllo. Ai sensi del richiamato art. 52 del TUB, lo statuto della banca deve assegnare all'organo di controllo compiti e poteri idonei a consentire il corretto adempimento dell'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Nei modelli dualistico e monistico le banche devono adottare idonee cautele – statutarie, regolamentari e organizzative – volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per l'efficacia e l'efficienza dei controlli derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni di amministrazione e controllo. Nel modello dualistico, ove la funzione di supervisione strategica sia assegnata al consiglio di sorveglianza o quest'ultimo abbia un numero elevato di componenti, detti obiettivi vanno assicurati attraverso la costituzione di un apposito comitato (comitato per il controllo interno), punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno.

Nel caso di adozione del modello dualistico e di quello monistico, le cariche dei componenti dell'organo di controllo devono avere caratteristiche di stabilità idonee a preservare la continuità nell'azione di controllo.

Nelle banche che, per disposizione inderogabile o per scelta statutaria ⁽¹⁴⁾, affidano il controllo contabile a un revisore esterno, l'organo di controllo, principalmente tenuto a svolgere verifiche sulla gestione, conserva compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Anche al revisore esterno si applica l'obbligo di informazione alla Banca d'Italia (art. 52, comma 2, del TUB).

Linee applicative

Per tutti i modelli di amministrazione e controllo:

- a) l'organo di controllo nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo;

⁽¹⁴⁾ Per le banche di credito cooperativo cfr. art. 52, comma 2-*bis*, TUB, secondo cui lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.

- b) l'organo di controllo della capogruppo deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate;
- c) l'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
- d) l'organo di controllo periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dall'intermediario (cfr. par. 3);
- e) i componenti degli organi di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo ⁽¹⁵⁾ presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ⁽¹⁶⁾;
- f) la scelta del revisore contabile deve essere effettuata valutandone accuratamente la professionalità e l'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della banca;
- g) devono essere previste adeguate forme di coordinamento nel continuo tra l'organo di controllo e il soggetto incaricato del controllo contabile.

Lo statuto delle banche che adottano il modello dualistico deve prevedere che:

- h) il consiglio di sorveglianza, in conformità con quanto stabilito dall'art. 52 del TUB, possa procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo. I poteri di ispezione sono esercitati in modo da assicurare l'efficiente svolgimento dell'operatività della banca; in particolare, ove il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza sia superiore a sei, lo statuto prevede che detti poteri ispettivi siano esercitati da un comitato costituito all'interno dell'organo (sul comitato per il controllo interno cfr. anche par. 3) ⁽¹⁷⁾;
- i) i consiglieri di sorveglianza possano richiedere ai consiglieri di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, definendo modalità di esercizio di tale prerogativa idonee a non intralciare l'operatività aziendale;
- j) almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipi alle riunioni del consiglio di gestione. Tale partecipazione, strettamente connessa allo svolgimento delle funzioni di controllo, va riservata ai soli componenti del comitato per il controllo interno o, in mancanza, ai soggetti più idonei a svolgere tale funzione in relazione ai requisiti di professionalità ed indipendenza posseduti;

⁽¹⁵⁾ Il divieto comprende l'assunzione di cariche nell'ambito di comitati per il controllo sulla gestione.

⁽¹⁶⁾ A tal fine per "strategica" si intende la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario (ovvero di quello individuale nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario).

⁽¹⁷⁾ Tale soluzione costituisce una modalità organizzativa attraverso la quale si tende ad accrescere l'efficacia della funzione di controllo, la cui responsabilità resta comunque attribuita al consiglio di sorveglianza come organo collegiale. Essa non esclude che il consiglio di sorveglianza possa decidere lo svolgimento di ispezioni da parte del comitato.

- k) la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero dei soli componenti del comitato per il controllo interno ove costituito ⁽¹⁸⁾, sia debitamente motivata.

Lo statuto delle banche che adottano il modello monistico deve:

- l) espressamente attribuire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52 del TUB, al comitato per il controllo sulla gestione il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- m) prevedere che il comitato per il controllo sulla gestione possa procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo;
- n) attribuire all'assemblea il compito di nominare e revocare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione ai sensi di quanto consentito dall'art. 2409-octiesdecies c.c.; la revoca deve in ogni caso essere debitamente motivata.

3. Composizione degli organi sociali.

Principi generali

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto; la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti degli organi devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 del TUB, e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico.

La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi ⁽¹⁹⁾ con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza, specie quando a un unico organo aziendale sia attribuito l'esercizio di più funzioni (di supervisione strategica e di gestione).

Nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica devono essere nominati anche componenti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società

⁽¹⁸⁾ Va motivata anche la sostituzione dei componenti del comitato per il controllo interno da parte del consiglio di sorveglianza.

⁽¹⁹⁾ Per non esecutivi si intendono, in linea con le previsioni civilistiche, i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione ⁽²⁰⁾. Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni o connotate da un'elevata complessità operativa, la costituzione all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica di comitati specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi), composti anche da indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

In generale, al fine di assicurare la coerenza dell'assetto di governo societario, le competenze e la composizione dei comitati devono riflettere quelle dell'organo al cui interno sono costituiti; la loro articolazione complessiva non deve comportare sovrapposizioni di responsabilità né intralcio ai processi decisionali; le relative attività devono essere adeguatamente formalizzate.

Le modalità di nomina e di revoca degli organi aziendali devono essere trasparenti e disciplinate a livello statutario. Tali modalità devono assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate); specie quando questa sia particolarmente frazionata (come, ad esempio, nelle banche popolari) vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all'assemblea.

Linee applicative

- a) L'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza, rientra nelle valutazioni di competenza dell'organo di appartenenza che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.
- b) Fermi restando gli obblighi posti dalla disciplina dettata per le banche quotate ⁽²¹⁾, in occasione della nomina degli esponenti aziendali, e nel continuo, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. I limiti al cumulo degli incarichi devono essere oggetto di specifiche previsioni dello statuto o di regolamenti interni.
- c) E' coerente con l'attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica un consiglio di gestione caratterizzato da un numero contenuto di componenti e dalla prevalenza di esecutivi ⁽²²⁾. Se il consiglio di sorveglianza ha esclusivamente compiti di controllo, nel consiglio di gestione dovrà essere presente un numero adeguato di componenti non esecutivi.
- d) I componenti non esecutivi devono:

⁽²⁰⁾ La norma dà un'indicazione di vigilanza sull'importanza dei componenti indipendenti, fermo restando che la relativa disciplina è rimessa ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 26 TUB. Per le società quotate si richiamano gli artt. 147-ter, comma 4, e 147-quater del TUF, che prevedono la necessaria presenza di indipendenti nel consiglio di amministrazione e in quello di gestione, in relazione al numero dei componenti l'organo. In generale per i modelli dualistico e monistico cfr. gli artt. 2409-duodecies, comma 10, e 2409-septiesdecies, comma 2, c.c. In materia di composizione degli organi aziendali rilevano altresì, per le società quotate, le ulteriori previsioni dell'art. 147-ter e l'art. 148 del TUF, e relative disposizioni attuative, in materia di nomine riservate alle minoranze azionarie.

⁽²¹⁾ Cfr. art. 148-bis del TUF e relative disposizioni attuative in materia di limiti al cumulo degli incarichi. In via generale, cfr. anche art. 2400, comma 4, e 2409-quaterdecies, comma 1, c.c.

⁽²²⁾ Resta fermo quanto previsto dall'art. 147-quater del TUF.

- acquisire, avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal *management*, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo;
 - non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
 - essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
 - partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi (in particolare revisione interna e controllo di conformità).
- e) Nell'organo con funzione di supervisione strategica devono essere presenti componenti indipendenti in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della banca ⁽²³⁾. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.
- f) Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni o connotate da un'elevata complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che:
- siano costituiti comitati specializzati (es. comitato per il controllo interno, per la remunerazione, per le nomine) di supporto nelle materie dove maggiore è il rischio di conflitti di interesse;
 - la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati siano chiaramente definiti; l'istituzione dei comitati non deve comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi aziendali al cui interno essi siano costituiti;
 - detti comitati includano componenti indipendenti e siano composti da un numero di membri, di norma compreso fra tre e cinque, adeguato ai compiti ad essi affidati.
- g) Nel modello dualistico, il comitato per il controllo interno, richiesto qualora il consiglio di sorveglianza svolga funzione di supervisione strategica o sia di ampia composizione, deve essere composto da soggetti dotati di adeguati requisiti di professionalità e tutti indipendenti. Il presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolga la funzione di supervisione strategica, non può far parte di tale comitato, per mantenere una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni.
- h) Nel modello monistico, al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il numero dei componenti il comitato per il controllo sulla gestione non può essere inferiore a tre.
- i) La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti devono essere disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente, evitando riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non deve essere reso eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi aziendali.

4. Meccanismi di remunerazione e incentivazione.

Principi generali

⁽²³⁾ Cfr. nota 20.

Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori e del *management* della banca possono favorire la competitività e il governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli chiave all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Al contempo, i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. *stock option*) o collegate alla *performance* aziendale, devono essere parametrizzate al rischio assunto dalla banca e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

Linee applicative

- a) Lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione ⁽²⁴⁾ a favore dei consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. *stock option*) ⁽²⁵⁾. Dall'approvazione delle politiche e dei piani deve risultare la coerenza degli stessi rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo, anche prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione e, con riguardo alle seconde, sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi ⁽²⁶⁾. All'assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
- b) Nelle realtà aziendali più complesse, all'interno dell'organo che stabilisce i compensi dei singoli consiglieri di amministrazione e di gestione investiti di particolari cariche ⁽²⁷⁾ deve essere costituito un comitato composto in maggioranza da soggetti indipendenti, con compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali nonché compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri

⁽²⁴⁾ In linea con la Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 14 dicembre 2004 (2004/913/CE), le politiche di remunerazione devono in particolare indicare ragioni e criteri delle remunerazioni e fornire informazioni sull'importanza relativa delle componenti fisse e variabili (ivi compresi i premi collegati ai risultati e i compensi basati su strumenti finanziari) nonché sul trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto.

⁽²⁵⁾ In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per le sole banche non quotate (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

⁽²⁶⁾ Ad esempio, con riferimento alle *stock option*, potranno essere stabiliti un adeguato termine per l'esercizio dell'opzione (*vesting period*) nonché termini di ritenzione (*holding period*) che rendano graduale il conseguimento dei vantaggi economici; con riguardo ai *bonus*, potranno essere previsti parametri collegati a risultati economici conseguiti in più esercizi.

⁽²⁷⁾ Rispettivamente il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 comma 3, c.c., richiamato per il sistema monistico dall'art. 2409-*noviesdecies*, comma 1, c.c., e il consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 2409-*terdecies* comma 1, lett. a), c.c.

per la remunerazione del management della banca. La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea ⁽²⁸⁾.

- c) I compensi basati su strumenti finanziari e i bonus collegati ai risultati economici sono preclusi ai componenti degli organi di controllo. Per i consiglieri non esecutivi andranno di norma evitati meccanismi di incentivazione, che dovranno comunque rappresentare una parte non significativa della remunerazione ed essere definiti nel rigoroso rispetto delle cautele indicate alla precedente lettera a).
- d) Con riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno ⁽²⁹⁾ e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i compensi devono essere di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connessi al ruolo. I meccanismi di incentivazione devono essere coerenti con i compiti assegnati; andranno evitati, salvo valide e comprovate ragioni, bonus collegati ai risultati economici e andranno osservate con particolare rigore le cautele indicate alla precedente lettera a) per i compensi basati su strumenti finanziari.
- e) Nella definizione dei sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della banca deve essere coinvolto anche l'organo con funzione di supervisione strategica, il quale deve assicurarsi che detti sistemi tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni devono essere ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione; il rapporto tra la retribuzione complessiva e la componente variabile deve, inoltre, essere puntualmente determinato e attentamente valutato.

5. Flussi informativi.

Principi generali

La circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. Le banche devono porre specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo; presidi organizzativi andranno approntati per evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate.

La predisposizione di flussi informativi adeguati e in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle informazioni è necessaria anche per la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

Tali esigenze sono coerenti con le previsioni civilistiche in tema di: competenza esclusiva degli amministratori per la gestione aziendale; dovere di "agire in modo informato"; informativa periodica al consiglio da parte degli organi delegati; diritto

⁽²⁸⁾ Cfr. art. 2364-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, c.c.

⁽²⁹⁾ Si fa riferimento ad esempio ai responsabili delle funzioni di revisione interna, conformità, gestione dei rischi.

degli amministratori di avere dagli organi delegati informazioni sulla gestione della società.

Linee applicative

Con appositi regolamenti devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:

- a) tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; i regolamenti dovranno definire anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità ex post di detta documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa;
- b) individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della banca devono riferire direttamente agli organi di controllo, di gestione e di supervisione strategica;
- c) determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, etc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo di supervisione strategica, tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi.

* * *

L'adeguamento alle presenti disposizioni di vigilanza potrà avvenire in modo graduale: le soluzioni organizzative e di governo societario adottate dalle banche e dai gruppi bancari dovranno assicurare il rispetto pieno e sostanziale delle presenti disposizioni entro la data del 30 giugno 2009.

A decorrere dalla data delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia terrà conto dei principi e delle linee applicative in esse indicate in sede di accertamento della conformità alla sana e prudente gestione delle modificazioni statutarie e degli statuti delle banche di nuova costituzione; nella predisposizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione le banche si atterranno ai criteri di cui al paragrafo 4.

Roma, 04.03.2008

IL GOVERNATORE
M. DRAGHI

Prot: MR/SSU/0808/BIF/131/9

SEDE DI MILANO (135)

UFFICIO AFFARI GENERALI DI VIGILANZA (026)

N. 817765 del 29.7.2008
(da citare nella risposta)

Spett. le
BANCA PROFILO SPA
C.so Italia, 49
20122 Milano

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo W1

Sottoclassificazione AIF000

Oggetto. Elezione di domicilio.

Di seguito alle precedenti lettere con le quali questo Istituto ha fornito indicazioni in merito al processo di riorganizzazione della rete territoriale e della funzione di Vigilanza, con la presente nota si comunica che codesta Società interloquirà con questa Sede per quanto attiene alla consegna dei rapporti ispettivi e alle notifiche e comunicazioni nell'ambito di procedimenti sanzionatori, secondo le modalità operative vigenti.

Al fine di migliorare i flussi informativi con questo Istituto, si prega codesto Intermediario di invitare i propri esponenti a eleggere domicilio presso la sede legale dell'azienda "per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza".

Analogo invito andrà rivolto anche ai dipendenti responsabili di funzioni particolarmente rilevanti quali il direttore finanziario, i capi delle principali divisioni (es. comparto crediti, rete commerciale) e delle funzioni di controllo (titolare dell'Internal audit, del Risk management, della Compliance e della Direzione amministrativo-contabile).


Dell'avvenuta elezione di domicilio presso codesta Società andrà data comunicazione alla scrivente Sede; le eventuali revoche andranno tempestivamente rese note secondo le medesime modalità.

In occasione del rinnovo delle cariche, l'elezione di domicilio verrà effettuata all'atto della nomina e fatta constare nel relativo verbale consiliare, da trasmettere a questa Sede.

BANCA D'ITALIA

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano
distinti saluti.

IL DIRETTORE
(S. Messina)





Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.
Sede legale in Milano, Corso Italia n. 49.
Capitale sociale Euro 66.412.840 interamente versato.
Partita I.V.A., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09108700155.

Convocazione di Assemblea Straordinaria ed Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria per il giorno 15 maggio 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 29 maggio 2009, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, ed occorrendo per il giorno 15 giugno 2009, in terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale;
2. Aumento a pagamento del capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione e in parte con esclusione del diritto d'opzione per un importo massimo di Euro 110 milioni - previa revoca della delibera assembleare di autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile fino a massimi 65 milioni di Euro di controvalore - mediante:
 - a) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, con emissione - anche in più tranches - di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, con emissione - anche in più tranches - di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale in conseguenza delle delibere di cui ai punti 2a) e 2b) che precedono; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata nella carica; determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno antecedente l'Assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.

Documentazione assembleare

Le Relazioni degli Amministratori illustrative di tutti gli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, e presso Borsa Italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 30 aprile 2009). I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancaprofilo.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che, ai sensi di statuto (consultabile sul sito internet della Banca alla sezione Investor Relations, alla voce Corporate Governance), si procederà mediante voto di lista alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che:

- **legittimazione a presentare le liste:** hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998/il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.
- **modalità di presentazione delle liste:** le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dai documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
- **termini di presentazione delle liste:** le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 30 aprile 2009).

Liste dei candidati

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;
- un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.. Si segnala che almeno 1 candidato, per Consigli di Amministrazione fino a 7 componenti, ovvero almeno 2 candidati, per Consigli di Amministrazione con più di 7 componenti, devono, a pena di decadenza, essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto anche raccomandato da Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Banca in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Nicolò Angileri

Milano, 27.03.2009 e 07.04.2009



TITOLO I
NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

La società si denomina

BANCA PROFILO S.p.A.

(in forma abbreviata PROFIOBANK S.p.A.)

Art. 2

La società ha sede in Milano. La società potrà con l'osservanza delle disposizioni vigenti istituire o sopprimere dipendenze o rappresentanze.

Art. 3

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi di intermediazione mobiliare, bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio BANCA PROFILO a' sensi art. 61 T.U. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Art. 4

Il domicilio di ogni socio s'intende all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere una o più volte prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 66.412.840 (sessantaseimilioni quattrocento dodicimila ottocento quaranta) diviso in n. 127.717.000 (centoventisette milioni settecento diciassettemila) azioni.

L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.850.160 (un milione ottocento cinquantamila centosessanta) con emissione di ora massime n. 3.558.000 (tre milioni cinquecento cinquantottomila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.

L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.

Art. 7

Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto.

Per tutti gli effetti di legge gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e società.

Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono trasferibili a' sensi di legge e sono indivisibili a mente e per gli effetti dell'art. 2347 del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso dei soci nei casi di cui all'art. 2437, comma 2 del codice civile.

TITOLO III
ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata:

- dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti,
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ai sensi dell'art. 2367 c.c., rispettate le previsioni di cui alla citata norma.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di

convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 9

Le convocazioni delle Assemblee sono effettuate, nei termini di legge, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul quotidiano "Il Giornale", contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima ed eventualmente della seconda e, per quanto riguarda l'Assemblea straordinaria, terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente. Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti che risultano legittimati sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e per i quali la comunicazione dell'intermediario che ha rilasciato la certificazione prevista dall'art. 34 della delibera Consob 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni sia pervenuta entro il secondo giorno antecedente la assemblea

Art. 11

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e forme previste dalla legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 12

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ed in difetto da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza del capitale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti, qualunque sia la percentuale di tale capitale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda o terza convocazione, si costituisce con la presenza rispettivamente di tanti soci che rappresentano più della metà, del terzo e del quinto del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo diverse disposizioni di legge.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere

esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astensione per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 14

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Art. 15

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea

in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al settimo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.

Art. 16

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente; può nominare uno o più Vice Presidenti ai quali potranno essere

attribuiti, nei limiti di legge e del presente statuto, particolari poteri sulla base di specifiche deleghe. Può nominare inoltre un segretario, anche fuori dai suoi membri.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

Gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo, ed anche attraverso gli Amministratori Delegati, riferiscono tempestivamente, almeno con periodicità trimestrale, al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, ferma l'osservanza dell'art. 2391 c.c., in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telefax o telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti e Funzionari che riterrà opportuno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

- devono essere assicurate comunque:
 - a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
 - b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il segretario.

Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e la modifica per quanto attiene la struttura organizzativa generale;
- la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con poteri di firma e la attribuzione dei relativi poteri;
- l'assunzione di partecipazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2361, c. 2 c.c., la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;
- la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni.

Art. 20

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e dei membri del Comitato Esecutivo e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per

l'esercizio delle loro funzioni.

Per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo provvede il Consiglio a' sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Può conferire singoli incarichi a consiglieri. All'Amministratore Delegato compete di sovrintendere alla gestione corrente e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 19, comma terzo, del presente statuto.

In casi urgenti l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio; ove il Comitato Esecutivo o il Consiglio siano impossibilitati a riunirsi, il Comitato Esecutivo può, a sua volta, sempre in casi urgenti assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima

riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo può essere nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni. Per le modalità di funzionamento si applicano salva diversa disposizione del Consiglio le norme relative al Consiglio di amministrazione.

La determinazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo spetta al Consiglio, al momento della nomina.

Il Comitato Esecutivo si raduna di regola, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale, se nominato.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e fra essi il Presidente o, in sua assenza o impedimento, un Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente presente più anziano in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi sia designato a presiedere la riunione.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.

Il Direttore Generale riferisce comunque all'Amministratore Delegato.

In materia di erogazione del credito e intermediazione mobiliare, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ove nominato, a Dirigenti, Funzionari, Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

TITOLO V
RAPPRESENTANZA

Art. 22

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal o da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, ove nominati, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

TITOLO VI
SINDACI

Art. 23

L'assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i

quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il Collegio Sindacale ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima

lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Il controllo contabile è effettuato da società di revisione nominata a' sensi di legge.

TITOLO VII

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle Banche.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge

TITOLO VIII

BILANCIO - DIVIDENDI

Art. 26

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno destinati per almeno il 10% alla Riserva legale, sino al limite previsto dalla legge.

Il residuo agli azionisti salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserva o di destinazioni speciali oppure deliberi di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di disporne diversamente.

Ricorrendo i presupposti di legge la società potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art. 27

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio entro il termine che annualmente dal medesimo sarà fissato.

Art. 28

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla società.

**TITOLO IX
SCIoglimento**

Art. 29

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 30

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.